

ARTIGIANCREDITO

MODELLO ORGANIZZATIVO

per la prevenzione dei reati di cui al Decreto Legislativo 8
giugno 2001, n. 231

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
del 9 maggio 2016

Revisione 01 approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10/12/2018

Revisione 02 del 25/05/2020 approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 08/06/2020 (Il D.-L. 26/10/2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19/12/2019, n. 157 in vigore dal 25/12/2019, con l'art. 39, comma 2, ha inserito nel Decreto Legislativo 8/06/2001, n. 231, il nuovo articolo art. 25-quinquiesdecies che include determinati reati tributari tra i reati presupposto della responsabilità penale amministrativa dell'ente)

Revisione 03 del 03/02/2021 approvata dal Consiglio di Amministrazione del 22/02/2021 (Il D. Lgs. 75 del 14 luglio 2020, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, c.d. Direttiva PIF, ha ampliato il novero dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01)

Revisione 04 del 03/03/2022 approvata dal Consiglio di Amministrazione del 14/03/2022 (Aggiornamento dei reati di riciclaggio; aggiornamento dei reati informatici e introduzione di una nuova parte speciale relativa ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti: i) **il D. Lgs. 95 dell'8 novembre 2021 in merito all'attuazione della direttiva (UE) 2018/1673, relativo alla "Lotta al riciclaggio mediante diritto penale"**, ha apportato modifiche al Codice penale che hanno riguardato i Reati di ricettazione (art. 648 c. p.), riciclaggio (Art.648-bis c. p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648-ter c. p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c. p.) contemplati dall'art. 25-octies del D. Lgs. 231/01); ii) **il D. Lgs. 184 ha apportato modifiche all'art. 640-ter c. p. (frode informatica) con riferimento all'art. 24-bis del D. Lgs. 231/01** (Reati informatici e di trattamento illecito di dati); iii) **il D. Lgs. 184 dell'8 novembre 2021 in merito all'attuazione della direttiva (UE) 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti** ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'art.25-octies.1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" con i reati previsti dagli artt. 493-ter c. p., 493-quater c. p. e 640-ter c. p.

Revisione 05 approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6/11/2023 (Recepimento del Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante la disciplina delle segnalazioni *whistleblowing*);

Revisione 06 per il Consiglio di Amministrazione del 23/09/2024 (aggiornamenti agli artt. 25 e 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01)

Revisione 06 approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/02/2026. Nuovo articolo 25-octies.2 introdotto dal D.lgs. 211 del 30 dicembre 2025 Reati di violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea (art. 25-octies.2)

PARTE GENERALE.....	4
1. PREMESSA.....	5
1.1 Terminologia ricorrente.....	6
2. IL DECRETO E LE LINEE GUIDA	7
2.1 Sintesi della Disciplina	7
2.2 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell’Ente	9
2.3 Reati previsti dal Decreto	11
2.3.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 D. Lgs. 231/01):	11
2.3.2 Reati informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-bis D. Lgs. 231/01):	12
2.3.3 Delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter D. Lgs. 231/01):	12
2.3.4 Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori bollati (articolo 25-bis D. Lgs. 231/01):	13
2.3.5 Delitti contro l’industria e il commercio (articolo 25-bis.1 D. Lgs. 231/01):	13
2.3.6 Reati societari (articolo 25-ter D. Lgs. 231/01):.....	13
2.3.7 Reati con finalità di terrorismo o di eversione all’ordine democratico (articolo 25-quater D. Lgs. 231/01);	14
2.3.7.1 I delitti contro la vita e la personalità ed incolumità individuale (articolo 25-quater.1 e 25 quinquies D. Lgs. 231/01):	15
2.3.8 I reati di <i>market abuse</i> (articolo 25-sexies D. Lgs. 231/01):	15
2.3.9 Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da violazioni di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (articolo 25-septies D. Lgs. 231/01):	15
2.3.10 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (articolo 25-octies D. Lgs. 231/01):	15
2.3.11 Reati transnazionali (articoli 3 e 10 Legge 146/06):	15
2.3.12 Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (articolo 25-novies D. Lgs. 231/01).....	16
2.3.13 Reati ambientali (articolo 25-undecies D. Lgs. 231/01)	17
2.3.14 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies all'articolo 22, comma 12-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)	17
2.3.15 Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)	17
2.3.16 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies).....	17
2.3.17 Reati tributari (art.25-quinquiesdecies)	17
2.3.18 Reati contrabbando (art.25-sexiesdecies).....	18
2.3.19 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1)	18
2.3.20 Reati di violazione delle misure restrittive dell’Unione Europea (art. 25-octies.2)	18
2.4 <i>Whistleblowing</i>	18
PARTE SPECIALE.....	21

3. RASSEGNA DEI REATI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	22
PARTE SPECIALE (A): REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	23
Nozione di “Pubblica Amministrazione”, di “Pubblico Ufficiale” e di “Persona incaricata di un pubblico servizio”	23
Tipologia di Reati	25
Principi di comportamento.....	32
Compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	33
PARTE SPECIALE “(B)” : REATI SOCIETARI.....	34
(A) Tipologia di reati societari	34
Principi di comportamento.....	40
Compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	43
PARTE SPECIALE “C” - REATI CONTRO LA PERSONA DERIVANTI DALLA VIOLAZIONE DI NORME POSTE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	43
(A) Tipologia dei reati	44
Principi di comportamento.....	45
Compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	46
PARTE SPECIALE “D” - REATI DI RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO	47
(A) Reati in materia di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché auto-riciclaggio - Tipologie di reato.....	47
Altri reati in materia di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità provenienza illecita - Tipologie di reato.....	49
Il D. Lgs. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio)	51
Principi di comportamento.....	53
Compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	56
PARTE SPECIALE “E”: DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	56
(A) Tipologia di reato.....	56
Principi di comportamento.....	67
Compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	70
PARTE SPECIALE “F”: REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	72
(A) Tipologia di reato.....	72
Principi di comportamento.....	74
Compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	74
PARTE SPECIALE “G”: REATI TRIBUTARI.....	75
(A) Tipologia di reato.....	75

Principi di comportamento.....	78
Compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	79
PARTE SPECIALE “H”: CONTRABBANDO	79
(A) Tipologia di reato.....	79
Principi di comportamento.....	80
Compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	80
PARTE SPECIALE “I”: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.....	81
(A) Tipologia di reato.....	81
Principi di comportamento.....	83
Compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	83
PARTE SPECIALE “L”: Reati di violazione delle misure restrittive dell’Unione Europea	84
Tipologia di reato.....	84
Principi di comportamento.....	84
Compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	85

PARTE GENERALE

1. PREMESSA

Il presente documento disciplina il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Artigiancredito Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa Società Cooperativa (di seguito, semplicemente “Artigiancredito”, “AC” o “la Società”) ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni.

Il Modello è destinato:

- ai componenti gli Organi sociali (Amministratori, Sindaci);
- ai dipendenti della Società - per dipendenti si intendono tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i dirigenti;
- a quei prestatori di lavoro che, pur non essendo dipendenti dell’Ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistente un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell’Ente medesimo, quali, per esempio: agenti in attività finanziaria, soggetti a vario titolo impiegati in attività distributive per conto di AC, fornitori, consulenti, collaboratori, cosiddetti parasubordinati in genere, *partner* in operazioni di *joint-ventures*,¹ contratti di rete, raggruppamenti temporanei eccetera;
- più in generale, a tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società (clienti e fornitori).

Il rispetto del Modello è assicurato, oltre che dai presidi organizzativi interni, anche mediante la previsione di clausole contrattuali che obblighino collaboratori esterni, consulenti ed eventuali “*partner commerciali*” al rispetto dei principi contenuti nel Codice etico nonché dei protocolli specificatamente inerenti all’attività svolta, pena, in difetto, la possibilità per la Società di recedere dal contratto o di risolverlo e di chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

Il presente Documento si compone di:

- Una **Parte Generale**, che contiene i principi generali del Modello e tratta in particolare del funzionamento dell’Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio;
- Una **Parte Speciale** suddivisa in cinque sezioni, dedicate, ciascuna, rispettivamente:
 - A) ai reati riferibili ai rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - B) ai cosiddetti reati societari;
 - C) ai reati in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
 - D) all’antiriciclaggio;
 - E) ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
 - F) ai reati contro la personalità individuale.

Il Modello si completa con i seguenti Allegati:

- **Allegato I:** Testo vigente del Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231;
- **Allegato II:** Relazione sulla Struttura Organizzativa *pro tempore* vigente;

¹ Cfr Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68. In dottrina v. anche: Zanalda-Barcellona, La responsabilità amministrativa delle società ed i modelli organizzativi, Milano, 2002, pag. 12 e ss.; Santi, La responsabilità delle Società e degli Enti, Milano, 2004, pag. 212 e ss.; Bassi – Epidendio, Enti e responsabilità da reato, Milano, 2006, pag. 158 e ss.; Zanardi – Baggio – Rebecca, Responsabilità amministrativa delle imprese, Il Sole 24 Ore, 2008. In giurisprudenza, di particolare interesse l’ordinanza del GIP Salvini, emessa in data 27 aprile 2004, nella quale uno dei soggetti autori dei reati da cui è derivata la responsabilità amministrativa dell’ente, ovvero un consulente della società impiegata – quindi estraneo all’organigramma aziendale – è stato considerato soggetto sottoposto.

- **Allegato III:** Codice etico e Codici di condotta;
- **Allegato IV:** Tabella reati/illeciti presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/01, con riferimenti legislativi e sanzioni;
- **Allegato V:** *Assessment* sull'esposizione ai reati per processi;
- **Allegato VI:** Mappa dei presidi atti a contrastare i reati ex D. Lgs. 231/01;
- **Allegato VII:** Reportistica per l'Organismo di Vigilanza.
-

1.1 Terminologia ricorrente

TERMINI	DEFINIZIONE
Ente	Società o azienda che svolge la propria attività nel territorio italiano e è soggetta al D. Lgs. 231/07 – nel caso di specie, Artigiancredito, di seguito anche indicato come “Artigiancredito”, “AC” o la “Società”
Decreto	Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”
Modello Organizzativo o anche solo Modello	Corpo di regole concernenti le modalità di espletamento delle attività e i protocolli/procedure di condotta adottati e attuati dall'Ente al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/01
Analisi dei rischi	Attività di analisi specifica del singolo Ente finalizzata a rilevare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/01
Audit di sistema di gestione	Processo di verifica sistematico, indipendente e documentato, realizzato al fine di ottenere evidenze oggettive su registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni necessarie a determinare se il sistema di gestione è conforme alle politiche, procedure o requisiti del sistema di gestione adottato dall'Ente
Codice Etico	Insieme di principi e metodologie utilizzate dall'Ente nei confronti di terzi interessati quali: dipendenti, clienti, fornitori eccetera, finalizzati a promuovere, raccomandare o vietare determinati comportamenti con la finalità di sviluppare costantemente un'etica d'impresa, anche indipendentemente da quanto previsto a livello normativo
Organo di Vigilanza e Controllo o Organismo di Vigilanza – in breve OdV	Organismo di Vigilanza previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/01 a cui è affidato il compito di verificare l'adeguatezza del Modello Organizzativo, vigilare sul suo funzionamento e sull'effettiva osservanza da parte dei destinatari nonché di curarne l'aggiornamento
Politiche per la prevenzione dei reati	Obiettivi e indirizzi generali di un Ente per quanto riguarda la prevenzione dei reati espressa in modo formale
Rischio (o, al plurale, Rischi)	Probabilità che sia raggiunta la soglia di commissione di un reato/illecito presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/01
Rischio accettabile (o, al plurale, Rischi accettabili)	Rischio che può essere ridotto a un livello tollerabile per l'Ente con i riferimenti agli obblighi di legge e a quanto espresso dal SGRA, ovvero che preveda un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente

SGRA	Acronimo che identifica il Sistema di Gestione per la Responsabilità Amministrativa ovvero tutte le disposizioni, procedure e regolamenti di cui l'Ente si è dotato per prevenire i Rischi o per ricondurli a Rischi accettabili. È costituito, <i>in primis</i> , dal Modello e dal Codice etico nonché da tutte le procedure e regolamenti dallo stesso richiamati
Sistema disciplinare e sanzionatorio	Il sistema disciplinare di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 231/01
Soggetti Apicali	I soggetti di cui all'articolo 5, lettera a) del D. Lgs. 231/01, ovvero <i>"persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché (omissis) persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso"</i>
Soggetti Sottoposti	I soggetti di cui all'art. 5, lettera b) del D. Lgs. 231/01, ovvero coloro che sono sottoposti, a qualsiasi titolo, alla direzione dei Soggetti Apicali
Soggetti Terzi	Tutti gli altri soggetti che hanno rapporti con l'Ente quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i <i>partner</i> , gli intermediari, gli istituti di credito, i confidi, i fornitori, i consulenti, i professionisti e terzi in genere
Destinatari del Modello o anche solo Destinatari	Sono destinatari del Modello i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti e i Soggetti Terzi
Stakeholder	Persone, fisiche o giuridiche, che intrattengono rapporti con l'Ente a qualunque titolo
Normativa Interna	I Regolamenti, le Procedure, le Istruzioni Operative e ogni altra documentazione - ivi compresi il Codice etico e il Modello - di cui l'Ente si è dotato per lo svolgimento delle attività aziendali.

2. IL DECRETO E LE LINEE GUIDA

2.1 Sintesi della Disciplina

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche "Decreto") rubricato *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* costituisce l'attuazione degli impegni assunti dall'Italia, anche a livello comunitario e internazionale, nell'ambito della lotta alla corruzione. Con l'emanazione di tale Decreto è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità in sede penale a carico degli enti per alcuni reati commessi, a vantaggio o nell'interesse degli stessi, da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dei medesimi o di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale (Soggetti Apicali), nonché da persone sottoposte alla direzione e alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (Soggetti Sottoposti).

Il succitato Decreto, sostanzialmente, prevede un regime di responsabilità amministrativa, riferibile alla responsabilità penale, a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, eccetera) per alcune fattispecie di reato, tassativamente previste dal Decreto, commesse nell'interesse oppure a vantaggio degli enti stessi; quest'ultima ricorre allorché l'autore del reato abbia agito con l'intento di favorire l'Ente e quest'ultimo, grazie all'illecito, abbia ottenuto un vantaggio ovvero un risultato favorevole.

Per converso l'Ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

I criteri di imputazione della responsabilità dell'Ente possono essere di tipo "oggettivo" e/o "soggettivo".

La responsabilità oggettiva configura una situazione in cui l'Ente può essere ritenuto responsabile di un illecito anche se questo non deriva direttamente da un suo comportamento ovvero non è riconducibile a dolo o colpa dell'Ente stesso.

Gli autori del reato dal quale può derivare la responsabilità oggettiva dell'Ente possono essere:

- A. Soggetti Apicali, ovvero soggetti con potere di amministrazione, gestione e direzione dell'Ente. Rientrano in tale categoria gli amministratori, i direttori generali, i rappresentanti legali, i direttori di divisione nonché, in generale, tutti coloro che esercitano, anche solo di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- B. Soggetti Subordinati, sottoposti alla direzione e al controllo da parte dei Soggetti Apicali, tra cui i dipendenti dell'Ente nonché tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'Ente quali collaboratori, parasubordinati e consulenti (tali ultimi ricompresi anche nel novero dei Soggetti Terzi).

I criteri di imputazione oggettiva dell'Ente si articolano diversamente, a seconda che il reato sia stato commesso da un Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato:

- se il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale (A), si presume che l'illecito sia imputabile a una politica dell'Ente o, perlomeno, a un deficit organizzativo, ragione per cui l'Ente si riterrà responsabile ove non dimostri la sua estraneità al fatto illecito compiuto;
- se il reato è commesso da un soggetto in posizione subordinata (B), la responsabilità dell'Ente è ricondotta all'inadempimento (doloso o colposo) degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte di soggetti in posizione apicale.

I criteri di imputazione soggettiva dell'Ente, di converso, attengono all'elemento della "colpa"; affinché l'Ente sia ritenuto responsabile di un reato, l'illecito deve essere "rimproverabile", ovvero espressione della politica aziendale o, perlomeno, di un deficit di organizzazione.

Si assiste, quindi, a una generale inversione dell'onere della prova in quanto la responsabilità dell'Ente si dà per presunta, salvo che lo stesso riesca a dimostrare la sussistenza di valide esimenti.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'articolo 7 del Decreto prevede l'esonero dalla responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'esonero dalla responsabilità per l'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutte le procedure e i controlli necessari per limitare il rischio di commissione dei reati che la Società intende scongiurare. In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente - all'articolo 6, comma 2 - le seguenti fasi propedeutiche a una corretta implementazione del Modello stesso:

- a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- d) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- e) introduzione di un sistema interno di segnalazioni in applicazione alla disciplina sul *whistleblowing*;
- f) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha realizzato effettivamente il reato.

2.2 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente

Le sanzioni che il Decreto ha voluto collegare alla responsabilità penale e amministrativa delle persone giuridiche sono di varia natura a seconda della forma di commisurazione e dell'incidenza che le stesse hanno sullo svolgimento dell'attività di impresa.

Le sanzioni predisposte dal Decreto si distinguono in:

- Sanzioni pecuniarie (articoli 10 e seguenti del Decreto)

incentrate sul concetto di quota e vengono applicate in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il Giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta per eliminare o, quantomeno, attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; inoltre, si tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Il valore di ciascuna quota va da un minimo di 258,23 euro a un massimo di 1.549,37 euro. Tale importo è fissato "sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione" (articoli 10 e 11, comma 2°, D. Lgs. 231/01).

- Sanzioni interdittive (articolo 13 e seguenti del Decreto)

Le sanzioni interdittive possono comportare conseguenze dirette sull'attività d'impresa in quanto possono consistere in:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale (la norma stessa prevede che tale sanzione abbia natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive);
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Affinché possano essere comminate le sanzioni interdittive, occorre - oltre che il reato contestato sia tra quelli che le prevedono - che ricorra almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 231/01, ossia che *"l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative"* ovvero *"in caso di reiterazione degli illeciti"*.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa qualora l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17 del D. Lgs. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- a) *"l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso"*;
- b) *"l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*;
- c) *"l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca"*.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata è decisa dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *"tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso"* (articolo 14, D. Lgs. 231/01).

- Confisca del profitto del reato

L'articolo 19 del D. Lgs. 231/01 prevede che la sentenza di condanna disponga sempre la confisca – anche per equivalenti – del prezzo (denaro o altre utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

- Pubblicazione della sentenza

L'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prezzo o del profitto del reato (o di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente) sono sempre previste.

Nei casi più gravi sono comminate anche misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero dall'Ente che abbia la sede principale in Italia, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

I reati presupposto, dai quali esclusivamente può derivare la responsabilità dell'Ente, sono tassativamente indicati dal Decreto che ne indica anche la pena comminata.

- Misure cautelari

Il D. Lgs. 231/01 prevede la possibilità di applicare all'Ente le sanzioni interdittive sopra citate anche a titolo di misura cautelare, su proposta del Pubblico Ministero e in presenza di gravi indizi di colpevolezza sulla responsabilità dell'Ente, così ricalcando la disposizione contenuta nell'art. 273 comma 1 del codice di procedura penale. La valutazione dei gravi indizi riferita all'applicabilità delle misure cautelari deve tenere conto:

- della fattispecie complessa di illecito amministrativo imputabile all'Ente;
- del rapporto di dipendenza con il reato-presupposto;
- della sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'Ente.

Il procedimento applicativo delle misure cautelari è modellato su quello delineato dal codice di procedura penale, seppure con alcune deroghe. Il Giudice competente a disporre la misura, su richiesta del Pubblico Ministero, è il Giudice procedente, ovvero, nella fase delle indagini preliminari, il Giudice per le Indagini Preliminari. L'ordinanza applicativa è quella prevista dall'articolo 292 del codice di procedura penale, norma espressamente richiamata nell'articolo 45 del D. Lgs. 231/01.

Sempre nell'ambito delle sanzioni cautelari, il giudice può altresì disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (articolo 53 del Decreto) ovvero il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute all'erario dello Stato, come previsto dall'articolo 54 del Decreto.

2.3 Reati previsti dal Decreto

Dall'entrata in vigore del Decreto sono intervenuti, soprattutto negli ultimi anni, numerosi interventi del Legislatore che hanno esteso la responsabilità degli Enti a un novero sempre maggiore di reati sino a ricomprendere anche la responsabilità in materia di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in conseguenza della violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, gli illeciti in materia di ambiente e la corruzione tra privati.

Il novero dei reati ricomprende:

2.3.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 D. Lgs. 231/01):

- *Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c. p.);*
- *Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità Europea (art. 316-ter c. p.);*
- *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c. p.);*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c. p.);*
- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c. p.);*
- *Concussione (art. 317 c. p.);*
- *Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c. p.);*
- *Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c. p.);*
- *Circostanze aggravanti (art. 319-bis c. p.);*

- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c. p.);*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c. p.);*
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c. p.);*
- *Pene per il corruttore (art. 321 c. p.);*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c. p.);*
- *Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c. p.);*
- *Frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 c. p.;*
- *Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui all'art. 2, L. 898 del 1986;*
- *Reato di peculato di cui all'art. 314, c. 1, c. p. (è escluso il peculato d'uso);*
- *Reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c. p.;*
- *Indebita destinazione di denaro o cose mobili" Art. 314-bis c.p. (c.d. "peculato per distrazione")*

2.3.2 Reati informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-bis D. Lgs. 231/01):

- *Falsità in documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c. p.);*
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c. p.);*
- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c. p.);*
- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c. p.);*
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c. p.);*
- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c. p.);*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c. p.);*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c. p.);*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c. p.);*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c. p.);*
- *Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c. p.);*
- *Frode informatica (Art. 640-ter c. p. modificato dal D. Lgs. n.36 del 10 aprile 2018 e dal D. Lgs. 184 dell'8 novembre 2021 e dal D. Lgs 150 del 10 ottobre 2022).*

2.3.3 Delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter D. Lgs. 231/01):

- *Associazione a delinquere (art. 416 c. p.);*
- *Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniero (art. 416-bis c. p.);*
- *Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c. p.);*
- *Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c. p.);*
- *Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis (intendendosi per tali tutti i delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che né deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività*

economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri);

- *Delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis;*
- *Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90);*
- *Associazione a delinquere (art. 416 c. p. per reati diversi da quelli indicati al comma 6 dello stesso articolo, ai quali è applicato un diverso regime sanzionatorio);*
- *Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, della Legge 15/04/75, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), n. 5 c. p.p.).*

2.3.4 Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori bollati (articolo 25-bis D. Lgs. 231/01):

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c. p.);*
- *Alterazione di monete (art. 454 c. p.);*
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c. p.);*
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c. p.);*
- *Circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c. p.);*
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c. p.);*
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c. p.);*
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c. p.);*
- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c. p.);*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c. p.).*

2.3.5 Delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-bis.1 D. Lgs. 231/01):

- *Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c. p.);*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c. p.);*
- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c. p.);*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c. p.);*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c. p.);*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c. p.);*
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c. p.);*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c. p.).*

2.3.6 Reati societari (articolo 25-ter D. Lgs. 231/01):

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);*
- *False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 3, c.c.);*
- *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.);*

- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.);*
- *Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);*
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);*
- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);*
- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);*
- *Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione (art. 2635 c.c., art. 2635-bis c.c.);*
- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);*
- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c. – aggiornamento Legge n. 132 del 23/09/2025 “disposizioni in materia di intelligenza artificiale”)*
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2 c.c.).*
- *False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023);*
-

2.3.7 Reati con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico (articolo 25-quater D. Lgs. 231/01);

- *Associazioni sovversive (art. 270 c. p.);*
- *Associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c. p.);*
- *Assistenza agli associati (art. 270-ter);*
- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater);*
- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c. p.);*
- *Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c. p.);*
- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c. p.);*
- *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c. p.);*
- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c. p.);*
- *Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c. p.);*
- *Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c. p.);*
- *Banda armata, formazione, partecipazione e assistenza ai partecipanti di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c. p.);*
- *Reati di terrorismo previsto dalle leggi speciali (tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e 80, volta a combattere il terrorismo);*
- *Reati, diversi da quelli indicati nel c. p. e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8/10/99;*
- *Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.3 c.p.);*
- *Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (art. 435 c.p.)*

2.3.7.1 I delitti contro la vita e la personalità ed incolumità individuale (articolo 25-quater.1 e 25 quinquies D. Lgs. 231/01):

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c. p.);*
- *Prostituzione minorile (art. 600-bis c. p.);*
- *Pornografia minorile (art. 600-ter c. p.);*
- *Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c. p.);*
- *Pornografia virtuale (art. 600-quater c. p.);*
- *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c. p.);*
- *Tratta di persone (art. 601 c. p.);*
- *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c. p.);*
- *Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c. p.);*
- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c. p.).*

2.3.8 I reati di market abuse (articolo 25-sexies D. Lgs. 231/01):

- *Abuso di informazioni privilegiate (D. Lgs. 24/02/98, n. 58 - TUF, art. 184);*
- *Manipolazione di mercato (D. Lgs. 24/02/98, n. 58 - TUF, art. 185 - aggiornamento Legge n. 132 del 23/09/2025 "disposizioni in materia di intelligenza artificiale"*

2.3.9 Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da violazioni di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (articolo 25-septies D. Lgs. 231/01):

- *Omicidio colposo (art. 589 c. p.);*
- *Lesioni personali colpose (art. 590 c. p.).*

2.3.10 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (articolo 25-octies D. Lgs. 231/01):

- *Ricettazione (art. 648 c. p. modificato dal D. Lgs. 195 dell'8 novembre 2021);*
- *Riciclaggio (art. 648-bis c. p. modificato dal D. Lgs. 195 dell'8 novembre 2021);*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c. p. modificato dal D. Lgs. 195 dell'8 novembre 2021);*
- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c. p. modificato dal D. Lgs. 195 dell'8 novembre 2021);*
- *Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/41, comma 1 lettera a-bis));*
- *Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico o privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellitare, via cavo, in forma sia analogica che digitale (art. 171-octies, L. 633/41).*

2.3.11 Reati transnazionali (articoli 3 e 10 Legge 146/06):

L'articolo 3 della Legge definisce reato transazionale uno dei reati sotto elencati, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché il reato: a) sia commesso in più di uno Stato; ovvero b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero c) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività

criminali in più di uno Stato; ovvero d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- *Associazione per delinquere* (art. 416 c. p.);
- *Associazione di tipo mafioso* (art. 416-bis c. p.);
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri* (art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 23/01/73, n. 43);
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope* (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 9/10/90, n. 309);
- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine* (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, e 5, del testo unico di cui al Decreto Legislativo del 25/07/98, n. 286);
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (art. 377-bis c. p.);
- *Favoreggiamento personale* (art. 378 c. p.).

2.3.12 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-novies D. Lgs. 231/01)

- *Reati commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore* (art. 171, comma 3, L. 633/41);
- *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per l'elaborazione, l'importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori* (art. 171-bis, comma 2, L. 633/41);
- *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere d'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analogici o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa* (art. 171-ter, L. 633/41);
- *Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione* (art. 171-septies, L. 633/41);
- *Produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato e a fini fraudolenti di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale* (art. 171-octies, L. 633/41);
- *condivisione abusiva di contenuti, messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, mediante connessioni di qualsiasi genere (spesso legata alla pirateria digitale e allo streaming illegale)* (art. 171 comma 1 L.633/1941)

2.3.13 Reati ambientali (articolo 25-undecies D. Lgs. 231/01)

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c. p.);*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c. p.);*
- *reati previsti dagli artt. 137, da 256 a 260-bis, 279 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
In particolare:
 - *reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150;*
 - *reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549;*
 - *reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202;*
 - *attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi (Legge n. 147 del 3 ottobre 2025)*

2.3.14 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies all'articolo 22, comma 12-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

- *Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art.12-bis D. Lgs. 286/98 inserito da decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20);*
- *Ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio (art. 22 D.lgs. 286/98 commi 2-bis.1 e 2-bis.2.*

2.3.15 Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)

2.3.16 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies)

2.3.17 Reati tributari (art.25-quinquiesdecies)

- *delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 74/2000;*
- *delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-bis, D. Lgs. 74/2000;*
- *delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, D. Lgs. 74/2000;*
- *delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, D. Lgs. 74/2000, comma 1;*
- *delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-bis, D. Lgs. 74/2000;*
- *delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, D. Lgs. 74/2000;*
- *delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, D. Lgs. 74/2000;*
- *illeciti che siano commessi dall'ente "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro", in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva PIF:*
 - *dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 D. Lgs. 74 del 2000;*
 - *omessa dichiarazione, previsto dall'art. 5 D. Lgs. 74 del 2000;*
 - *indebita compensazione, previsto dall'art. 10-quater D. Lgs. 74 del 2000 (aggiornamento del D.Lgs n.87 del 14 Giugno 2024 comma 2-bis: eventuale esclusione della punibilità dell'agente in merito a spettanze del credito).*

2.3.18 Reati contrabbando (art.25-sexiesdecies)

Il delitto di contrabbando viene delineato nel Titolo VII Capo I TULD, D.P.R. 43/1973:

- Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali);
- Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine);
- Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci);
- Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea);
- Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doganali);
- Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali);
- Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali);
- Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione);
- Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti);
- Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea);
- Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- Articolo 292 (Altri casi di contrabbando);
- Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato);

2.3.19 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1)

- Articolo 493-ter Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n.1398, modificato da D. Lgs. dell' 8 novembre 2021 (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti);
- Articolo 493-quater inserito dal D. Lgs. 184 del 8 novembre 2021 (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti);
- Articolo 640-ter c. p. modificato dal D. Lgs. 184 dell'8 novembre 2021 e dal D. Lgs. 150 del 10 ottobre 2022 (Frode informatica).

2.3.20 Reati di violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea (art. 25-octies.2)

- Art. 275-bis c.p. (Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea)
- Art. 275-ter c.p. (Violazione di obblighi informativi)
- Art. 275-quater c.p. (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione)
- Art. 275-quinques (Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea)
- Art. 275-sexies (Circostanze aggravanti)
- Art. 275-septies (Circostanze attenuanti)
- Art. 275-octies (Confisca obbligatoria)
- Art. 275-novies (Pubblicazione della sentenza di condanna)
- Art. 275-decies (Giurisdizione)

2.4 Whistleblowing

La legge 30 novembre 2017, n. 179 introduce per il settore privato la disciplina del *whistleblowing*.

In particolare, l'articolo 2 integra l'articolo 6 del Decreto inserendo i seguenti commi:

«2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 [Modello 231] prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), [destinatari del Modello] di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;*
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;*
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate».*

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.».

L'evoluzione normativa ha portato ad aumentare gli ambiti per i quali è obbligatorio mettere a disposizione, nel contesto lavorativo, un canale di segnalazione, fino a inquadrare organicamente la normativa sul *whistleblowing* con il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

In recepimento del citato D. Lgs. 24/2023, Artigiancredito ha emanato un Regolamento interno *whistleblowing* a cui si fa rimando per ciò che compete al Modello 231 che:

- indica il canale di segnalazione idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e dei canali alternativi appositamente istituiti;
- reca l'espressa introduzione del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- contestualizza le segnalazioni di violazione del Modello 231 con gli ambiti normativi oggetto di segnalazione in caso di violazione.

Si fa altresì rimando al sistema disciplinare e sanzionatorio nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

PARTE SPECIALE

3. RASSEGNA DEI REATI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Si rammenta che sono rilevanti ai fini del Decreto solo i reati tassativamente elencati nella norma medesima che indica anche le sanzioni previste a carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati da parte dei Destinatari del Modello, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio.

L'obiettivo della PARTE SPECIALE è fornire a tutti i Destinatari una rassegna, divisa per area, dei reati previsti come rilevanti dal Decreto, con una breve descrizione esplicativa degli stessi.

Nel Modello non si provvede ad una individuazione delle Aree di Rischio reato che, invece, viene demandata - per espressa e specifica scelta di AC - all'unito *assessment* con i richiami ai protocolli di controllo in tal modo agevolando quella costante integrazione che deve sussistere tra il Modello e la Normativa Interna della Società.

Trova posto nel Modello, invece, l'enunciazione dei principi generali di comportamento richiesti al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati nonché i compiti dell'Organismo di Vigilanza. Tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree di Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti della Società, devono attenersi ai principi qui enunciati che devono ritenersi integrativi e complementari alla Normativa Interna che illustra le modalità di svolgimento delle singole attività.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i Destinatari, oltre che le regole di cui al presente Modello, sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nel Codice Etico e nella Normativa Interna.

In particolare, per quanto non si possa escludere *tout court*, verificata l'operatività aziendale, si è ritenuto che il rischio di commissione di alcuni reati previsti dal Decreto - *ad esempio: 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, 25-quater 1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, 25-sexies - Abusi di mercato, 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, 25-undecies - Reati ambientali, 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Razzismo e xenofobia, 25-terdecies - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, 25-quinquies - 25-quinquiesdecies - Reati tributari, 25-sexiesdecies - reati contrabbando, art. 25-novies - reati in violazione del diritto d'autore, art. 25-quaterdecies-frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, L. 146/20016 - reati transnazionali, art. 25-decies induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; sia nel complesso remoto e, comunque, ragionevolmente coperto dai principi enunciati nel Codice Etico adottato, che vincola tutti i destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative a essa applicabili.*

AC si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati sia in relazione all'espansione normativa a cui potrà essere soggetto il Decreto. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, la Società valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello.

PARTE SPECIALE (A): REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nozione di “Pubblica Amministrazione”, di “Pubblico Ufficiale” e di “Persona incaricata di un pubblico servizio”

I reati contro la Pubblica Amministrazione (di seguito, in breve, PA), intesa in senso lato e tale da ricomprendere le PA estere, sono connotati dalla lesione del regolare andamento delle attività della PA. Il bene giuridico tutelato dalle fattispecie incriminatrici è costituito dal buon andamento e imparzialità della PA, ovvero dall'interesse pubblico a preservare il prestigio della PA e il suo regolare funzionamento (articolo 97 della Costituzione).

Talvolta tali reati sono anche pluri-offensivi, nel senso che ledono anche altri interessi, quali, ad esempio, la libertà di determinazione del soggetto.

Al fine di delineare i connotati di tali reati è essenziale indicare la definizione di Pubblica Amministrazione. Il Codice penale non presenta una definizione di PA (mentre indica, come si vedrà a breve, la definizione di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio), tuttavia nella Relazione Ministeriale al codice stesso e in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione gli enti che svolgono “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

In estrema sintesi, quindi, per PA può intendersi l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Comunità Europee, eccetera) e talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, eccetera) preposti a svolgere le attività dello Stato e degli altri enti pubblici.

La maggior parte dei reati contro la PA sono reati cosiddetti propri, in quanto devono essere commessi da soggetti che devono rivestire la qualifica di Pubblico Ufficiale (PU) o di Incaricato di Pubblico Servizio (IPS). A norma dell'articolo 357 Codice penale, è Pubblico Ufficiale colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

La “pubblica funzione legislativa” consiste nell'attività diretta alla produzione di provvedimenti aventi valore di legge, ricomprendendo, in tale ambito, sia l'attività legislativa costituzionale, sia l'attività legislativa primaria (leggi e atti del Governo aventi forza di legge), sia l'attività legislativa delle Regioni e delle Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa) sia, infine, l'attività legislativa rilevante nell'ambito dell'ordinamento nazionale delle Istituzioni dell'Unione Europea. Dunque, è Pubblico Ufficiale, in quanto svolge la “pubblica funzione legislativa”, chiunque, a livello nazionale o comunitario, partecipi all'esplorazione di tale potere (per esempio membri del Parlamento, del Governo, delle Regioni e delle Province; nonché i membri delle Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale).

La “pubblica funzione giudiziaria” comprende sia la funzione giurisdizionale in senso proprio, sia l'insieme delle attività espletate da altri organi giudiziari la cui attività è funzionale allo svolgimento della funzione giurisdizionale. In questo ambito, è Pubblico Ufficiale chi esercita l'attività afferente all'amministrazione della giustizia (ad esempio magistrati, pubblici ministeri, cancellieri, segretari, membri della Corte di Giustizia e della Corte dei conti Comunitarie, eccetera).

La “pubblica funzione amministrativa” si caratterizza per essere disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi. I poteri tipici riconducibili alla “pubblica funzione amministrativa” possono essere classificati in: potere deliberativo, potere autoritativo e potere certificativo della Pubblica Amministrazione:

- il potere deliberativo della PA è quello relativo alla “formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione”; questa formula va letta in senso lato e, pertanto, è comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo a estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; rientra in tale definizione, ad esempio, il potere di una commissione di appalto di assegnare a un soggetto, con una decisione collegiale, l’aggiudicazione di una gara;
- il potere autoritativo della PA, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare ‘concessioni’ ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come “pubblici ufficiali” tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- il potere certificativo è normalmente riconosciuto come quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un “pubblico agente”; può pertanto essere qualificato come pubblico ufficiale il rappresentante di un organismo notificato per l’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature a pressione: questi esercita infatti il proprio potere certificativo quando accerta il mantenimento dell’integrità e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza e dell’apparecchiatura, rilasciando un apposito verbale.

L’articolo 358 Codice penale riconosce la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” (IPS) a tutti coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per tale *“un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

È un IPS, pertanto, colui il quale svolge una “pubblica attività”, non riconducibile ad alcuno dei ‘poteri’ sopra richiamati e non concernente semplici mansioni d’ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale. In sostanza, il pubblico servizio consiste in un’attività intellettuale caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi individuanti la pubblica funzione.

Si segnala che l’effettiva ricorrenza dei suindicati requisiti deve essere verificata in concreto in ragione della reale possibilità di ricondurre l’attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti a espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati in ragione della non coincidenza dell’attività da loro in concreto svolta.

Come efficacemente chiarito dalle Linee Guida emanate da Confindustria ed approvate dal Ministero della Giustizia il 21 luglio 2014:

i. la qualifica di pubblico ufficiale – PU (articolo 357 codice penale) va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (esempio: recapito degli atti giudiziari o attività di messo notificatore per conto di Equitalia o di amministrazioni comunali; concessione finanziamenti agevolati per conto dei Ministeri; riscossione coattiva tributi; eccetera);

ii. sono incaricati di un pubblico servizio – IPS (articolo 358 codice penale) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio e che, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine o di prestazione di un’attività meramente materiale (esempio: erogazione servizi di vario tipo sulla base di convenzioni con Ministeri o altri soggetti annoverabili tra le PA che non comportino poteri certificativi).

Alla luce di questo, anche i dipendenti o gli incaricati di AC laddove la società partecipi, con varie modalità, alla gestione e distribuzione di fondi pubblici nell’ambito di bandi promossi da enti pubblici, possono essere qualificati come PU o IPS, a seconda delle attribuzioni ad essi di volta in volta conferite.

Pertanto, limitando per l’analisi ai soli reati di natura corruttiva, in taluni casi possono configurarsi sia corruzioni cosiddette attive (esempio: l’amministratore o il dipendente della singola società corrompe un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere all’Ente qualcosa), sia corruzioni cosiddette passive (esempio: l’esponente dell’Ente - nello svolgimento di un’attività di natura “pubblicistica” - riceve denaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio).

Tale ultima forma d’illecito, nell’ottica del Decreto, si verificherà con minore frequenza della prima, giacché nella maggior parte dei casi si tratterà di corruzioni realizzate nell’esclusivo interesse della persona fisica senza, cioè, che sia configurabile un interesse o vantaggio dell’Ente. Tuttavia, anche in questi casi, non è possibile escludere che si verifichino ipotesi di corruzione passiva che generano responsabilità dell’Ente (ad esempio laddove quest’ultimo abbia tratto un vantaggio - eventualmente anche indiretto - dalla commissione del reato da parte del proprio esponente).

A tale riguardo, il Modello è supportato da uno specifico “Codice di Condotta nello svolgimento di servizi pubblici” approvato contestualmente al Modello stesso, che si applica a esponenti, dipendenti e collaboratori in tutti i casi in cui AC è chiamato a svolgere attività e servizi per affidamento di una Pubblica Amministrazione, a meno che non si applichi uno specifico codice il cui rispetto è chiesto dalla Pubblica Amministrazione appaltante.

Nel concreto, a seguito delle attività aggiudicate al RTI “Toscana muove” di cui AC fa parte al 39% relative alla gestione di misure di ingegneria finanziaria programmate dalla Regione Toscana sui Fondi europei, gli esponenti, i dipendenti e i collaboratori di AC si attengono al “Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana”.

Tipologia di Reati

Si provvede di seguito a fornire una breve descrizione delle tipologie di reato contemplate agli articoli 24 e 25 del Decreto (di seguito i Reati nei rapporti con la PA).

➤ Malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di qualunque soggetto quando, avendo ottenuto dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere pubbliche o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette attività.

In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque realizzata. Per la consumazione di tale reato è prevista la volontà da parte del soggetto "agente" di sottrarre finanziamenti pubblici allo scopo a cui erano destinati senza che sia richiesto alcun altro fine specifico.

Tenuto conto che il momento in cui si consuma il reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

➤ **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o di un Ente Pubblico (316-ter c. p.)**

Il reato si configura allorquando, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.

In questo caso, contrariamente al caso precedente, il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Non ha, quindi, alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (ex art. 640, Il comma, n. 1 c. p.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

➤ **Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n.1, c. p.)**

Il reato di truffa si configura a carico di qualunque soggetto che, con artifici o raggiri, inducendo un altro soggetto in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno.

La pena è aggravata nell'ipotesi in cui il reato sia commesso a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico. Per "artificio" o "raggiro" si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta a indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza.

Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuato in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extra-penale (per esempio, costituiscono artifici e raggiri l'alterazione/contraffazione della documentazione predisposta/trasmessa ai pubblici funzionari/addetti competenti).

Il "profitto" si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad esempio, del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

L'ipotesi di reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o di dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla PA informazioni non veritiere, supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara.

➤ **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c. p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia attuata per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati, ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti Pubblici o da Comunità europee.

L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per "erogazione pubblica" si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o delle Comunità europee.

La fattispecie di reato può realizzarsi nel caso in cui si realizzino artifici e raggiri per ottenere finanziamenti pubblici per esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa).

➤ **Frode informatica se commessa in danno dello stato o altro ente pubblico (art. 640-ter c. p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico senza averne il diritto e con qualsiasi modalità o manipolando i dati in esso contenuti o a esso pertinenti, si procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

L'elemento oggettivo del reato può ravvisarsi al ricorrere di due condotte alternative:

- l'alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici utilizzati per la trasmissione dei dati
ovvero
- attraverso un intervento illecito non autorizzato effettuato con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nei sistemi informatici o telematici o, comunque, ad essi pertinenti, anche in concorso con altre persone, al fine di ottenere un ingiusto profitto in danno della PA.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al *software*.

Sono considerate pertinenti a un sistema informatico, e, quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati e i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati a essere utilizzati in un sistema informatico.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di modificare i dati oggetto di segnalazione all'Autorità di Vigilanza o connessi al versamento dei contributi previdenziali oppure, allorché, una volta ottenuto un finanziamento, fosse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo del finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

➤ **Concussione (art. 317 c. p.)**

Il reato di concussione si configura esclusivamente nei confronti di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di un Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca un soggetto a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altre utilità.

Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, in tale ipotesi di reato il privato “subisce” la condotta esclusivamente dell’Pubblico Ufficiale o dell’incaricato del Pubblico Servizio.

Questa tipologia di reato potrebbe ravvisarsi nell’ipotesi in cui un esponente aziendale eserciti la funzione di Incaricato di Pubblico Servizio (IPS) nell’ambito delle attività di gestione di fondi pubblici svolte da AC oppure nel caso in cui concorra nel reato del Pubblico Ufficiale, il quale, approfittando della sua qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute, sempre che da tale comportamento derivi in qualche modo un vantaggio per la società o possa ravvisarsi un interesse per la stessa.

➤ **Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c. p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceva per sé o per un terzo, in denaro o in diversa utilità, una retribuzione non dovuta o ne accetta la promessa.

L'espressione “esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”, rimanda non solo alle funzioni propriamente amministrative, ma anche a quella giudiziarie e legislative. Quindi si deve intendere genericamente qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all’ufficio. Dunque, sono compresi anche tutti quei comportamenti, attivi od omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità e onestà che devono essere rigorosamente osservati da tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione.

Si tratta di un reato proprio, punibile solo se commesso dal Pubblico Ufficiale al quale, peraltro, l’articolo 320 c. p. parifica anche l’Incaricato di Pubblico Servizio.

È un reato di mera condotta che si perfeziona, alternativamente, o con l’accettazione della promessa o con il ricevimento dell’utilità promessa, condotta che è quindi integrata attraverso un accordo (*pactum sceleris*) fra il corrotto e il corruttore, ovvero quando avviene concretamente la remunerazione con denaro o diversa utilità. Di conseguenza la retribuzione deve essere indebita, cioè priva di una qualsiasi giustificazione da parte dell’ordinamento.

Tipologie di erogazione di altre utilità possono essere, in via esemplificativa:

- omaggi e, in genere, regalie;
- dazioni/conferimenti di beni e/o esecuzioni di servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- assunzione di personale indicato dal Pubblico Ufficiale o dall’Incaricato di Pubblico Servizio;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal Pubblico Ufficiale o dall’Incaricato di Pubblico Servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose;

- cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'Ente presso cui il Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti della società, ovvero verso società collegabili al Pubblico Ufficiale.

Le condotte sopra descritte potrebbero essere realizzate, in linea teorica e meramente esemplificativa, al fine di:

- ottenere più velocemente (anche se nei tempi di legge) un'autorizzazione o la sottoscrizione di accordi/convenzioni a cui la Società avrebbe comunque diritto;
- indurre, in genere, Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio all'esercizio delle loro funzioni o dei loro doveri.

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altre utilità sia accettata dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c. p.

L'ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra il corrotto e il corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un reciproco vantaggio, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

Anche questa fattispecie di reato può trovare applicazione nell'ipotesi in cui gli addetti di AC agiscano quali IPS.

➤ **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c. p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio (cfr. art. 320 c. p.), per omettere o ritardare ovvero per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o anche per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceva per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetti la promessa.

È necessario che la promessa di denaro o di diversa utilità sia accettata dal PU o dall'Incaricato di Pubblico Servizio poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c. p.

La condotta del Pubblico Ufficiale potrà quindi estrinsecarsi nel compimento sia di un atto dovuto (per esempio la velocizzazione di una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (per esempio accettazione di denaro al fine di velocizzare una pratica di sua competenza).

L'ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra il corrotto e il corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un reciproco vantaggio, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, la nozione d'"atto contrario ai doveri di ufficio" configura qualsiasi comportamento in contrasto con norme giuridiche o che violi i principi di lealtà, imparzialità e onestà della PA.

Circa le ipotetiche modalità di attuazione del reato, si rimanda al punto precedente, sottolineando che in questo caso le condotte sopra indicate potrebbero essere realizzate, in via teorica ed esemplificativa, al fine di:

- far ritenere adempiuti o parzialmente adempiuti, essendo invero inesistenti o aggirati, gli obblighi di legge;
- omettere rilievi o non irrogare sanzioni a seguito della violazione di norme.

L'art. 319-bis c. p. prevede le seguenti circostanze aggravanti: *“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”*.

➤ **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c. p.)**

Tale ipotesi di reato si configura qualora i fatti indicati negli articoli 318 e 319 siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Si rileva che nella nozione di PU rientrano, oltre che i magistrati, anche altri soggetti quali i testi, i cancellieri e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

La responsabilità della Società potrà per esempio configurarsi quando in un qualunque procedimento giudiziario (quindi di carattere amministrativo - per esempio in seguito all'eventuale partecipazione a un bando per l'ottenimento di fondi pubblici poi impugnato - ovvero di carattere civile - per esempio instauratosi per ottenere un risarcimento danni o l'adempimento contrattuale - ovvero di carattere penale) un amministratore o un dipendente della Società corrompa, per esempio, il Giudice, il Consulente Tecnico d'Ufficio o anche un testimone al fine di ottenere un provvedimento favorevole per l'Ente o comunque al fine di limitare eventuali effetti negativi di una decisione.

➤ **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c. p.)**

Tale fattispecie anche denominata "concussione per induzione", è stata introdotta nel Codice penale a seguito dell'emanazione della Legge 190/2012. Si configura allorquando il PU o l'IPS, abusando della propria qualità o funzione, faccia leva su di essa per suggestionare, persuadere o convincere taluno a dare o promettere qualcosa, per sé o per altri. In tale ipotesi, la volontà del privato è repressa dalla posizione di preminenza del PU o IPS i quali, sia pure senza avanzare aperte ed esplicite pretese, operano di fatto in modo da ingenerare nel soggetto privato la fondata persuasione di dover sottostare alle decisioni del Pubblico Ufficiale per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore.

È importante osservare che, a differenza del reato di concussione, è punito anche il soggetto che dà o promette l'utilità (elemento che accosta il reato in esame alla corruzione).

➤ **Pene per il corruttore (art. 321 c. p.)**

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

➤ **Istigazione alla corruzione (art. 322 c. p.)**

Il reato si configura attraverso la promessa di erogazione di una somma di denaro o di un'altra utilità non dovuta a un Pubblico Ufficiale (PU) o a un Incaricato di Pubblico Servizio (IPS) per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, quando l'offerta o la promessa non sia accettata (manca, quindi, il *pactum sceleris*).

È, inoltre, penalmente sanzionata la condotta del PU (o dell'IPS) che sollecita una promessa o dazione di denaro o altre utilità da parte di un privato per le medesime finalità.

Per quanto riguarda le ipotetiche modalità di attuazione del reato, si rimanda a quanto detto precedentemente per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

➤ **Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c. p. modificato da Legge 9 gennaio 2019, n. 3, D. Lgs. 75 del 14 luglio 2020 e da D. Lgs. 156 del 4 ottobre 2022)**

Tale reato si configura quando una delle condotte descritte in precedenza è compiuta nei confronti di membri degli organi della Comunità Europea o di Stati esteri. Tali soggetti sono assimilati ai Pubblici Ufficiali e agli Incaricati di Pubblico Servizio qualora esercitino funzioni corrispondenti.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione e concussione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie di istigazione, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

L'entrata in vigore del D. Lgs. 75/2020 **estende il catalogo dei reati presupposto** per la responsabilità dell'ente, ampliando, tra le altre cose, il novero dei reati in danno alla PA.

Viene modificato l'art. 24 D. Lgs. 231/2001, ampliando così il catalogo dei reati in danno alla Pubblica Amministrazione (nella cui ampia nozione deve ora ricomprendersi, secondo la novella che ha interessato l'art. 24, anche l'Unione europea). Sono, pertanto, introdotti i delitti di:

- **frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c. p. (D. Lgs. 75 del 14 luglio 2020. Art. 2 modificato da D. Lgs. 156 del 4 ottobre 2022)**
- **frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, L. 898/1986)**

per entrambe le fattispecie illecite vi è l'applicazione della circostanza aggravante (per il caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità ovvero dall'illecito sia derivato un danno di particolare gravità) e delle sanzioni interdittive, ossia il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sempre all'area dei reati che recano danno alla PA devono essere ricondotte le fattispecie che il D. Lgs. 75/2020 ha affiancato a quelle già previste all'art. 25, co. 1, D. Lgs. 231/2001, ossia i reati di:

- **peculato di cui all'art. 314 c. p., comma 1 (rimanendo dunque escluso il peculato d'uso);**
- **peculato mediante profitto dell'errore altrui di cui all'art. 316 c. p.;**
- **Indebita destinazione di denaro o cose mobili" Art. 314-bis c.p. (c.d. "peculato per distrazione")**

Principi di comportamento

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento di tutte le attività e, in particolare, di quelle relative alle potenziali aree a rischio reato, gli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori, anche per il tramite di fornitori, consulenti e lavoratori autonomi e parasubordinati che svolgono la propria prestazione all'interno della Società, devono conoscere e rispettare:

- la normativa applicabile alle attività svolte;
- il Codice etico;
- la Normativa Interna, le linee guida aziendali e le procedure a regolamentazione delle attività sensibili;
- il sistema di controllo interno (SCI), e quindi le regole, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura organizzativa e il sistema di controllo di gestione.

➤ **Divieti**

In particolare, ai destinatari, in considerazione delle diverse disposizioni e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, è fatto espresso divieto di:

- realizzare comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto;
- realizzare comportamenti che, pur non costituendo di per sé fattispecie di reato annoverabili tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente divenire tali;
- effettuare elargizioni in denaro o di altre utilità a Pubblici Ufficiali (PU) o Incaricati di Pubblico Servizio (IPS);
- distribuire in favore di rappresentanti della PA omaggi e regali di qualsiasi natura oltre la normale cortesia e finalizzati a ottenere illeciti vantaggi, come pure promesse di assunzioni o consulenze dirette o di prossimi congiunti;
- riconoscere compensi in favore di consulenti o collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o che non corrispondano ad alcuna prestazione;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura da pubblici funzionari ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
- assumere personale o attribuire incarichi nei casi in cui l'assunzione o l'incarico siano, o possano apparire, finalizzati allo scambio di favori con soggetti pubblici.
- nello svolgimento di attribuzioni da PU o IPS, il Destinatario dovrà astenersi dal sollecitare, richiedere o accettare elargizioni in denaro o altre utilità sopra descritte.

➤ **Principi procedurali**

Inoltre, con riferimento alle principali aree di rischio a oggi individuate, si evidenziano in maniera particolare le seguenti regole di condotta che, laddove necessario, dovranno intendersi integrative della vigente Normativa Interna:

– *attività di richiesta e gestione di finanziamenti, contributi o altre agevolazioni nonché la gestione del Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura istituito dal Ministero del Tesoro:*

1. sono autorizzati a intrattenere rapporti con gli Enti Pubblici eroganti i soggetti muniti di apposita procura/delega;
2. i responsabili delle aree che intrattengono rapporti con la PA verificano la completezza, correttezza e veridicità di tutti i dati e i documenti trasmessi a qualunque titolo a soggetti pubblici e l'impiego del finanziamento per le finalità per le quali era stato richiesto; *Predisposto apposito flusso (flusso R2)*
3. in caso di ottenimento di finanziamenti, contributi o altre agevolazioni a favore della Società, i responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nel processo segnalano all'OdV eventuali criticità emerse nei rapporti con funzionari pubblici;
4. al termine degli incontri più significativi con soggetti pubblici deve essere redatto un report da trasmettere, per l'archiviazione, all'OdV nel quale vengono indicati il luogo, la data, il contenuto dell'incontro e le generalità dei partecipanti.

– *attività di amministrazione e gestione del personale, rapporti con enti previdenziali e assistenziali, la sicurezza e l'igiene sul lavoro nonché la gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici:*

1. alle ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici deve partecipare personale a ciò espressamente delegato;
2. In caso di ispezioni/verifiche, la Società è rappresentata dal Direttore Generale o dal Vicedirettore Generale o da altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza della Società. In caso di impedimento dei suddetti, si convocherà un responsabile di funzione che rappresenterà la Società finché una persona dotata dei necessari poteri potrà essere presente;
3. dell'ispezione/verifica deve essere redatto un verbale interno da trasmettere all'OdV;
4. eventuali criticità emerse devono essere immediatamente comunicate al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'OdV.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, in materia di reati contro la PA svolge i seguenti, specifici, compiti:

- monitora l'efficacia e l'effettiva attuazione delle procedure interne e dei principi di comportamento atti alla prevenzione dei reati contro la PA;
- esamina le eventuali segnalazioni e dispone gli accertamenti ritenuti necessari e opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- risolve i dubbi interpretativi sul Modello e sui principi di comportamento previsti dalla presente Parte Speciale eventualmente disposte dai Destinatari;
- conserva la documentazione relativa all'attività di controllo svolta nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti emergano elementi che facciano emergere o anche solo ipotizzare la violazione dei principi e dei protocolli, la commissione del reato o il tentativo di commissione del reato, l'OdV dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni provvedimenti di competenza.

PARTE SPECIALE “(B)”: **REATI SOCIETARI**

(A) Tipologia di reati societari

Per quanto concerne la Parte Speciale (B) si provvede di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e indicati nell'articolo 25 del Decreto, raggruppandoli per omogeneità in quattro tipologie differenti.

➤ **Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni**

○ **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

L'ipotesi di reato di cui al presente articolo si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, esponcano, nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Si precisa che gli autori del reato devono aver agito con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Trattandosi di reato di pericolo, affinché la fattispecie si realizzi è sufficiente che la condotta sia idonea a trarre in inganno i soci e il pubblico.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

○ **False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)**

L'ipotesi di reato di cui al presente articolo si configura nel caso in cui, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, e i liquidatori, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, esponcano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettano informazioni della Società la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica,

patrimoniale o finanziaria, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari della predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Anche in questo caso, la punibilità è esclusa se la falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

Inoltre, affinché sussista il reato di natura delittuosa è necessario che dalla condotta illecita del soggetto attivo sia derivato un danno alla società, ai soci o ai creditori; si differenzia infatti dal reato di cui all'art. 2621 c.c. per il fatto che ai fini della sua configurazione è necessario che alla condotta illecita del soggetto attivo del reato sia seguito un danno in pregiudizio del soggetto passivo.

Articolo 2621: False comunicazioni sociali *(in vigore dal 14/06/2015 - Modificato dall'articolo 9, Legge 27/05/2015, n. 69).*

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 (False comunicazioni delle Società quotate), gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Articolo 2621 bis: Fatti di lieve entità *(in vigore dal 14/06/2015 – Modificato dall'articolo 10, Legge 27/05/2015, n. 69).*

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Articolo 2621 ter: Non punibilità per particolare tenuità *(in vigore dal 14/06/2015 – Modificato dall'articolo 10, Legge 27/05/2015, n. 69).*

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del Codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D. Lgs. 19/2023)

La condotta criminosa prende corpo quando si costruiscono documenti falsi o si alterano i veri, oppure tramite dichiarazioni non veraci o omissioni di informazioni si vuole dimostrare di aver adempiute a tutte le

richieste per l'ottenimento del certificato preliminare nelle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere

In caso di condanna a una pena non inferiore a mesi otto di reclusione per questa fattispecie di reato è prevista l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

- **Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.)**

Il presupposto della violazione del suddetto articolo trova il suo fondamento nell'art. 2391, comma 1, del Codice civile che impone agli amministratori delle citate tipologie di società di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La fattispecie si concretizza allorché si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico, nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Con riferimento agli strumenti finanziari quotati, trova invece applicazione il reato di cui all'art. 185 del D. Lgs. 58/1998.

➤ **Tutela del capitale sociale**

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

L'ipotesi di reato di cui al presente articolo consiste nel procedere, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti dei soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere soltanto gli amministratori. La legge non ha inteso punire congiuntamente anche i soggetti beneficiari (i soci) della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario; resta tuttavia la possibilità del concorso eventuale in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c. p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

L'ipotesi di reato di cui al presente articolo consiste nella ripartizione di utili (o acconti di utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva (cfr. "Legge confidi") ovvero nella ripartizione delle riserve (anche non costituite con utili) che non possono essere distribuite per legge.

Tuttavia, si fa presente che la restituzione degli utili illegalmente ripartiti o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Tuttavia, resta la possibilità del concorso virtuale del quale risponderanno del reato secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c. p. anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllata (art. 2628 c.c.)**

L'ipotesi di reato di cui al presente articolo consiste nel procedere, fuori dai casi consentiti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllata) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si precisa che se il capitale sociale o le riserve sono ricostruite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato si estingue.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, inoltre è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

L'ipotesi di reato di cui al presente articolo consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzione del capitale sociale o di fusioni con altre società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si precisa che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato, anche in questo caso, sono gli amministratori.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

L'ipotesi di reato di cui al presente articolo consiste nell'aumentare fittiziamente il capitale sociale della società mediante:

- a) attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazioni.

Soggetti attivi del reato gli amministratori ed i soci conferenti.

- **Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

L'ipotesi di reato di cui al presente articolo consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori della società o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionando un danno economico ai creditori stessi.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

➤ **Tutela del regolare funzionamento della Società**

○ **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

L'ipotesi di reato di cui al presente articolo consiste nell'impedire o ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alla società di revisione.

Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. La sanzione è maggiorata qualora la condotta abbia cagionato un danno ad altro socio.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

○ **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);**

L'ipotesi di cui al presente articolo consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

La fattispecie è costituita come reato comune che può essere commesso da chiunque realizzi la condotta criminosa.

○ **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Si tratta di una fattispecie di reato di relativa recente introduzione, e modificato nel 2017, che "soverte" la tradizionale concezione del reato di corruzione².

L'art. 2635 c.c. così prevede: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi

² La corruzione è un reato di solito commesso nell'ambito della pubblica amministrazione (artt. 318 e 319 c.p. e anche art. 319 ter, 320, 321 e 322 c.p.), che ha una struttura abbastanza complessa. Si parla di corruzione attiva, quando c'è l'attività del corrompere, e di corruzione passiva, che sta nell'essere corrotti. Di regola le pene sono identiche sia per il corruttore che per il corrotto. Nella corruzione c'è anche da stabilire se la promessa o la dazione di denaro o altra utilità siano effettuate prima del compimento dell'atto, oppure dopo che l'atto sia stato già compiuto, una sorta di premio per l'attività illecita svolta, senza che vi sia stata una preventiva sollecitazione, si distingue quindi in corruzione antecedente (quando la promessa o la dazione sono effettuate prima del compimento o l'omissione dell'atto) e di corruzione susseguente (quando la promessa o la dazione sono effettuate dopo il compimento o l'omissione dell'atto).

dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

Il reato si configura, quindi, nel caso di sollecitazione, dazione o promessa di denaro o altre utilità (per sé o per altri) ad amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di una società al fine che essi compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società stessa.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori; soggetto passivo è la società.

Si tratta, comunque, di reato di evento. L'elemento soggettivo è il dolo specifico, perché i soggetti devono essere coscienti di accettare il denaro o altre utilità per una condotta che viola gli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

○ **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**

Il nuovo art. 2635-bis introduce una fattispecie, anch'essa procedibile a querela di parte, che si articola in due ipotesi:

1. offerta o promessa di denaro o altre utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);
2. sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).
In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

- Il nuovo art. 2635-ter prevede, in caso di condanna per il reato di corruzione tra privati, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l'istigazione di cui al comma 2 dell'art. 2635-bis.

➤ **Tutela della funzione di vigilanza**

○ **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Il reato di cui al presente articolo può essere realizzato con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza attuato consapevolmente e in qualsiasi forma tramite due condotte distinte:

- a) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- b) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati alle autorità concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società ovvero omettendo, in qualsiasi forma, le comunicazioni dovute alle su menzionate autorità o ostacolandone consapevolmente le funzioni.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato gli amministratori, il direttore generale, il direttore amministrativo, i sindaci e i liquidatori.

Principi di comportamento

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i componenti degli organi sociali di AC (e i dipendenti e consulenti nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

1. in generale, la normativa applicabile;
2. i principi di *Corporate Governance*;
3. il Codice etico e i Codici di condotta specifici;
4. il sistema di controllo interno (SCI) e quindi la Normativa Interna;
5. i principi contabili nazionali e internazionali;
6. le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile e finanziario.

➤ Divieti

In considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascun Destinatario assume nei confronti di AC nell'espletamento delle proprie attività è fatto espressamente divieto agli stessi di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra menzionate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, pur non costituendo di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelli sopramenzionati, possono potenzialmente diventarne.

La presente Parte Speciale prevede espressamente, a carico dei Destinatari, i seguenti obblighi:

- tenere un comportamento corretto, tempestivo e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio (bilancio civilistico, bilancio gestionale e bilanci mensili) e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio sociale e di agire nel rispetto della Normativa Interna che su tali norme si fonda, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

Nell'ambito dei suddetti obblighi è fatto divieto, in particolare, di:

1. rappresentare o trasmettere, per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi ovvero non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. omettere le comunicazioni dei dati e delle informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
3. porre in essere operazioni finalizzate alla creazione di disponibilità extracontabili;
4. porre in essere comportamenti, attraverso l'occultamento di documenti o mediante l'uso di mezzi fraudolenti, che impediscano materialmente ovvero atti a costituire ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo da parte del Collegio Sindacale e dei Revisori.

Relativamente alla gestione societaria è fatto divieto di:

- ripartire utili o acconti su utili destinati per legge a riserva (pratica peraltro chiaramente impedita dalla cosiddetta "Legge confidi");
- effettuare riduzioni di capitale sociale, fusioni, scissioni, in violazione alle disposizioni poste a tutela dei creditori;
- procedere ad aumenti o riduzioni fittizie di capitale sociale;
- influenzare illecitamente l'assemblea dei soci per procurarsi indebiti vantaggi;
- omettere di comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le informazioni relative alle cariche assunte in altre società, ovvero la loro cessazione o modifica, tali da poter far insorgere un conflitto di interessi con AC.

➤ **Principi procedurali**

Inoltre, con riferimento alle principali aree di rischio a oggi individuate, si evidenziano in maniera particolare le seguenti regole di condotta che, laddove necessario, dovranno intendersi integrative della vigente Normativa Interna:

– *Tenuta della contabilità, redazione dei bilanci e delle altre relazioni e comunicazioni sociali in genere e gestione delle incombenze societarie:*

1. obbligo, per ciascuno dei soggetti coinvolti nell'elaborazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali, di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza dei dati e delle informazioni che costituiranno il bilancio;
2. obbligo di mettere tempestivamente a disposizione dei membri del Consiglio di Amministrazione la bozza del bilancio per le opportune osservazioni;
3. obbligo di esporre con chiarezza e completezza i parametri di valutazione seguiti;
4. previsione di almeno una riunione tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza, con stesura del relativo verbale, da tenersi prima della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione della bozza di bilancio;
5. obbligo di trasmettere al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione sui quali il Collegio Sindacale debba esprimere un parere ai sensi di legge;
6. obbligo di mettere a disposizione del Collegio Sindacale e della società di revisione tutta la documentazione sulla gestione della Società di cui i due organi necessitano per le verifiche di competenza.

– *Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e il Revisione legale:*

1. identificazione del personale all'interno della Direzione Amministrativa preposto alla trasmissione della documentazione al Collegio Sindacale e al Revisore legale;
2. possibilità per il Collegio Sindacale e il Revisore legale di prendere contatto con l'Organismo di Vigilanza per verificare congiuntamente situazioni che possono presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate.

– *Predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati e/o notizie ulteriori rispetto alle comunicazioni di legge relative ad AC:*

1. nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie o dati riguardanti AC, è fatto divieto agli esponenti aziendali di effettuare operazioni nell'interesse proprio o di terzi, anche per interposta persona, che costituiscono abuso di informazioni privilegiate o manipolazioni di mercato o che implicano l'abuso di informazioni o la divulgazione scorretta di informazioni confidenziali.

– *Predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse:*

Occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:

1. delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e no, da inviare alle Autorità;
2. degli obblighi di trasmissione alle Autorità dei dati e dei documenti previsti dalle norme in vigore, ovvero specificatamente richiesti alle predette Autorità;
3. degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Bisognerà, inoltre, aver cura che nella Normativa Interna:

1. sia data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni e il loro puntuale invio alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa del settore;
2. sia data adeguata evidenza delle procedure seguite per ottenere i risultati di cui al punto 1, con particolare riferimento alla chiara individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;
3. sia assicurata, in caso di ispezione/verifica, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato, in ambito aziendale, un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti alle diverse unità aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;
4. il responsabile incaricato di cui al punto precedente provveda a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dalle Autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine e del suo esito; tale informativa dovrà essere inviata all'Organismo di Vigilanza e agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Compiti specifici dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

1. monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione delle procedure interne e dei principi di comportamento previsti per la prevenzione dei reati societari, anche attraverso verifiche periodiche;
2. esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (Collegio Sindacale e Revisore legale) o da qualsiasi altro dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari e opportuni;
3. conservare tutta la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire alla violazione dei principi e dei protocolli, alla commissione del reato, ovvero al tentativo di commissione del reato, l'OdV dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni provvedimenti di competenza.

PARTE SPECIALE "C" - REATI CONTRO LA PERSONA DERIVANTI DALLA VIOLAZIONE DI NORME POSTE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

La presente Parte Speciale si riferisce e intende disciplinare le condotte poste in essere dai Destinatari del Modello, compresi il Datore di Lavoro (di seguito, anche "DDL") ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito, anche "RSPP"), anche per il tramite di fornitori, consulenti e lavoratori autonomi e parasubordinati che svolgono la propria prestazione all'interno della Società coinvolti nei processi sensibili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tutti i destinatari della Parte Speciale sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

Data l'attività svolta da AC e l'assenza di specifiche aree di rischio, in questa Parte Speciale si fa riferimento alla gestione complessiva della sicurezza e dell'igiene dei luoghi di lavoro.

Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all'articolo 25-septies del D. Lgs 231/01 sono identificate e valutate nell'ambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche dell'attività svolta.

Non risulta tuttavia possibile escludere e/o limitare aprioristicamente alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali. In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di

rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

Il Modello, pertanto, prevede la necessità di un costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito “DVR”), fornendo evidenza del suo continuo adeguamento e della sua completezza, al fine di allineare costantemente tale valutazione alle aree a rischio da considerare.

(A) Tipologia dei reati

I reati previsti dall’articolo 25-septies del Decreto connessi a violazioni di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro sono:

➤ Omicidio colposo (art. 589 c. p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei (6) mesi a cinque (5) anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due (2) a cinque (5) anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici (12).

Il reato si potrebbe astrattamente realizzare in caso di morte di un lavoratore cagionata da una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro finalizzata, ad esempio, ad un risparmio economico o di tempi da parte della Società.

➤ Lesioni personali e colpose (art. 590 c. p.)

Chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre (3) mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno (1) a sei (6) mesi o della multa da € 123 a € 619.; se la lesione è gravissima, la pena è della reclusione da tre (3) mesi a due (2) anni o della multa da € 309 a € 1239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno (1) a tre (3) anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; in ogni caso la pena della reclusione non può essere superiore ai cinque (5) anni.

La lesione è considerata grave (art. 583, co. 1, c. p.) nei seguenti casi:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583, co. 2, c. p.):

- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b) la perdita di un senso;
- c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi, ad esempio, qualora si cagionino lesioni a un lavoratore, gravi o gravissime, conseguenti a una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro finalizzata, ad esempio, a un risparmio economico o di tempi da parte della Società.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Principi di comportamento

Come principio generale AC pone particolare attenzione alla sicurezza e all'igiene sui luoghi di lavoro.

AC adotta procedure aziendali che garantiscono l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa posti a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro e una organizzazione interna che assicura le competenze necessarie per la gestione del rischio e le adeguate sanzioni per le violazioni di tali misure.

Nello svolgimento delle attività relative alle potenziali aree a rischio reato, con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre che le regole espressamente richiamate nel presente documento, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nello svolgimento delle mansioni loro assegnate, anche per il tramite di fornitori, consulenti e lavoratori autonomi e parasubordinati che svolgono la propria prestazione all'interno della Società, devono conoscere e rispettare:

- la normativa italiana in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- il Codice etico;
- le linee guida aziendali e le procedure a regolamentazione delle tematiche in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro;
- il sistema di controllo interno (SCI) e quindi le regole, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura organizzativa e al sistema di controllo di gestione.

Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuano nel Datore di Lavoro il garante *"dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro"* e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega di poteri all'interno dell'organizzazione aziendale sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisorii necessari per tutelare l'incolumità dei dipendenti. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità.

In base alla normativa introdotta dal legislatore in materia di responsabilità amministrativa d'impresa, la condotta lesiva dell'agente deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme concernenti la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto (aspetto relativo alla colpa specifica);
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alla miglior tecnica e scienza conosciuta, secondo le particolarità del lavoro (aspetto relativo alla colpa generica);
- non esclude le responsabilità in capo all'Ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento perché non ha adottato cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio. L'obbligo di prevenzione è escluso solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, del mancato rispetto delle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro non tutelano solo i dipendenti o comunque i lavoratori in generale, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione della loro mansione, svolgano attività sensibili in materia. Ad esempio:

- il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria e altrui salute e sicurezza;
- il Responsabile dell'unità organizzativa, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- il Datore di Lavoro quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione.

La documentazione relativa all'attività di cui sopra deve essere trasmessa all'OdV affinché possa conservarla nel proprio archivio quale registrazione dell'attività di attuazione del Modello in materia di sicurezza.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Compiti specifici in materia di igiene e sicurezza del lavoro dell'OdV sono:

- verificare che i controlli ai sensi del Decreto siano correttamente integrati con i controlli ai sensi del D. Lgs. 81/08 e della normativa vigente sull'igiene e sicurezza del lavoro;
- verificare periodicamente l'osservanza da parte dei Destinatari del Modello dei principi in materia di sicurezza ed igiene;
- verificare l'effettiva attuazione dell'impianto sanzionatorio in caso vengano accertate violazioni delle prescrizioni.

Nel caso in cui dagli accertamenti dell'OdV emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e dei protocolli contenuti nella presente Parte Speciale, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, per l'adozione degli opportuni provvedimenti di competenza.

PARTE SPECIALE “D” - REATI DI RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO

(A) Reati in materia di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché auto-riciclaggio - Tipologie di reato

➤ **Ricettazione (art. 648 c. p. modificato dal D. Lgs. 195 dell’ 8 novembre 2021)**

Commette reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve e occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intromette per farli acquistare, ricevere od occultare.

Pertanto, la fattispecie di reato di ricettazione si realizza attraverso tre condotte alternative:

- l’acquisto, inteso come l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene;
- la ricezione, il cui termine è comprensivo di qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto, anche se solo temporaneo o per mera compiacenza;
- l’occultamento, ossia il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente da delitto. La fattispecie di reato della ricettazione richiede, pertanto, l’esistenza di un delitto presupposto, ossia, non si ha ricettazione se in precedenza non sia stato commesso un altro delitto dal quale provengono il denaro o le cose ricettate. Requisito essenziale è che si tratti di un delitto, anche non necessariamente contro il patrimonio, ben potendo il denaro o le altre cose provenire da qualsiasi fattispecie di delitto. Occorre precisare che il concetto di provenienza, ivi utilizzato, possiede un contenuto molto ampio, tale da ricomprendere tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso.

Infine, l’art. 648 c. p. stabilisce una circostanza attenuante nell’ipotesi in cui il fatto sia di particolare tenuità.

In via meramente teorica ed esemplificativa, il reato in esame potrebbe essere perpetrato da dipendenti che decidano consapevolmente di:

- acquistare beni e/o merci a prezzo notevolmente inferiore rispetto a quelli di mercato usualmente praticati, o accettando il rischio che i beni oggetto di compravendita provengano da un precedente reato (furto, contraffazione, ecc.), con conseguente abbattimento dei costi di acquisto e relativo vantaggio immediato, quanto tangibile, per l’Ente;
- ricevere somme di denaro da Paesi a fiscalità privilegiata o da soggetti inclusi in *black list* internazionali, accettando il rischio che tali somme provengano da un precedente reato (esempio: evasione/elusione fiscale, attività terroristiche, eccetera).

Il D. Lgs. 195/2021 contempla inoltre la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 300 euro a 6.000 euro quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Se il fatto è di particolare tenuità si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

➤ **Riciclaggio (art. 648-bis c. p. modificato dal D. Lgs. 195 dell' 8 novembre 2021)**

Viene punito chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti.

La norma in esame punisce colui che sostituisce o trasferisce beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. Ne discende che la fattispecie di reato di riciclaggio si realizza mediante le seguenti condotte:

- la sostituzione, intendendosi per tale il rimpiazzamento del denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita con valori diversi;
- il trasferimento, comprensivo di tutti quei comportamenti che implicano lo spostamento del denaro o degli altri beni di provenienza illecita, in modo da far perdere le tracce della loro origine.

La *ratio* dell'art. 648-bis c. p. consiste, quindi, nel punire quel complesso di operazioni necessarie per attribuire un'origine simulatamente legittima a valori patrimoniali di provenienza illecita.

L'art. 648-bis c. p. prevede una circostanza aggravante e una circostanza attenuante. La prima è riferita all'ipotesi che il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale. In tal caso la *ratio* di un siffatto aggravamento di pena è dettata dall'intento di scoraggiare il ricorso a esperti per attuare la sostituzione del denaro di provenienza illecita. La circostanza attenuante fa invece riferimento all'ipotesi in cui i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si tratta di una circostanza attenuante fondata sulla presunzione di minore gravità del riciclaggio che proviene da un delitto punito con una pena non particolarmente elevata.

Si segnala che la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (GU n.292 del 17/12/2014), in vigore dall'1/01/2015, ha previsto un inasprimento delle pene base previste per questo reato.

Il D. Lgs. 195/2021 contempla inoltre la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da 2.500 euro a 12.500 euro quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi mentre è prevista una diminuzione di pena se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

➤ **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c. p. modificato dal D. Lgs. 195 dell' 8 novembre 2021)**

Il reato si realizza quando, fuori dai casi di concorso nel reato e dai casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c. p., vengono impiegati in attività economiche o finanziarie denaro o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La fattispecie di reato in esame risponde a una duplice finalità:

- impedire che il denaro di provenienza illecita venga trasformato in denaro pulito;

- la necessità che il capitale, pur trasformato in denaro pulito, non possa trovare un legittimo impiego.

L'art. 648-ter c. p. prevede una circostanza aggravante, consistente nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale e una circostanza attenuante, riferita al fatto che il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale si applica la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si segnala che la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (GU n. 292 del 17/12/2014), in vigore dall'1/01/2015, ha previsto un inasprimento delle pene base previste per questo reato.

Il D. Lgs. 195/2021 contempla inoltre la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da 2.500 euro a 12.500 euro quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, e una diminuzione di pena nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.

➤ **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c. p. . modificato dal D. Lgs. 195 dell' 8 novembre 2021)**

La Legge 186 del 15 dicembre 2014 ha inserito il reato di autoriciclaggio che si commette quando si impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena prevista è la reclusione da due a otto anni e la multa da 5.000 euro a 25.000 euro

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale, invece, è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Altri reati in materia di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità provenienza illecita - Tipologie di reato

L'articolo 25-quater del D. Lgs. 231/01, introdotto dall'articolo 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, avente a oggetto la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" richiama le fattispecie di reato di seguito elencate:

- associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c. p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c. p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c. p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c. p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c. p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c. p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c. p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c. p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c. p.);
- misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1, D.-L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modifiche nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (art. 2, Convenzione New York del 9 dicembre 1999).

I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York sono quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano attuare reati di terrorismo. In particolare, la Convenzione rinvia ai reati previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali: il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni, eccetera.

Ai sensi dell'art. 2, espressamente richiamato dall'articolo 25-quater, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
- b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Realizza ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
 - (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
 - (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

* * * * *

In considerazione dell'attività svolta, AC ha ritenuto astrattamente ipotizzabile e rilevante solo la seguente fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale:

- **Art. 270-bis c. p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico**

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Ai fini che qui rilevano, l'imputabilità dell'Ente potrebbe essere ravvisata – a titolo di mero esempio - in caso di “finanziamento” diretto erogato consapevolmente dalla Società ad un'organizzazione terroristica, in cambio di favori, protezione del personale eccetera.

Il D. Lgs. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio)

La materia è disciplinata dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125.

Ferma restando la riferibilità della presente parte speciale ai reati previsti dal D. Lgs. 231/01, è altresì necessario richiamare i principali obblighi ex Decreto Antiriciclaggio che AC è tenuta a rispettare ai sensi del Decreto medesimo in quanto, considerata la specifica realtà aziendale, le dimensioni del *business* e la tipologia di attività svolta, un sistema di controlli interni che risponda appieno alle norme contenute nel D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche, risulterebbe di per sé idoneo e funzionale a tutelare AC anche dal rischio inerente ai reati previsti dall'art. 25-octies del D. Lgs. 231/01.

Tale circostanza trova conforto anche nelle Linee Guida ABI relative al D. Lgs. 231/01, laddove si evidenzia che *“la struttura del modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01 deve avere presente - nel senso che deve partire e non può prescindere - dall'articolazione dei presidi già imposti dalla normativa di settore che da anni è volta, da un lato, a impedire la commissione di simili reati da parte dei dipendenti e degli apici aziendali e, dall'altro, a evitare l'utilizzo del sistema come strumento per riciclare denaro proveniente da reato e, più recentemente, finanziare il terrorismo (...) Si intende dire che - in via generale - l'articolazione del sistema dei controlli interni unitamente alla rete di regole e protocolli aziendali posti in essere in osservanza della copiosa normativa "antiriciclaggio" risultano essere - ove effettivamente attuati e correttamente articolati – esaustivi. (...) l'istanza di prevenzione di cui al decreto 231/01 può trovare*

riscontro più che adeguato nella rete di regole e nell'articolarsi dei processi implementati o da implementare ai sensi della normativa generale."

In proposito, è opportuno sottolineare che l'articolo 2 del Decreto Antiriciclaggio fornisce una definizione del reato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che differisce parzialmente da quella prevista nell'ambito del Codice penale e che è da utilizzarsi ai soli fini del citato decreto.

Art. 2, comma 1, Decreto Antiriciclaggio - Riciclaggio

"1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.*

2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un paese terzo.

3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

4. Al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti.

5. L'azione di prevenzione di cui al comma 4 è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo".

Art. 2, comma 4, Decreto Antiriciclaggio - Finanziamento del terrorismo (Definizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del d. Lgs.109/2007)

"Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti".

Dalla lettura di tali definizioni emerge che, mentre l'attività di riciclaggio richiede che i beni provengano necessariamente da attività illecite, il finanziamento del terrorismo riguarda *"(...) qualsiasi attività (...) con qualsiasi mezzo (...) in qualunque modo"* realizzata, ricomprendendo anche attività lecite finalizzate al compimento di atti di terrorismo (indipendentemente dall'effettivo compimento dell'atto o dall'effettivo utilizzo dei fondi).

Il Decreto Antiriciclaggio intende evitare che i sistemi bancario e finanziario possano essere utilizzati come canali attraverso i quali far transitare capitali di provenienza illecita o diretti al finanziamento del terrorismo e richiede agli intermediari di collaborare con gli organi investigativi, mettendo a disposizione dati e informazioni acquisiti in virtù della natura stessa della loro attività e segnalando eventuali operazioni sospette.

A tal proposito, effettuando integrale rimando alla Normativa interna in materia, giova in questa sede ricordare che l'art. 55 del citato provvedimento prevede alcune sanzioni penali nel caso di violazioni alle disposizioni contenute nel Decreto concernenti gli obblighi di:

- identificazione e adeguata verifica della clientela (artt. da 15 a 35 del D. Lgs. 231/07);
- conservazione della documentazione (artt. da 31 -32 -34 del D. Lgs. 231/07);
- segnalazione di operazioni sospette (artt. da 41 a 48 del D. Lgs. 231/07).

Si evidenzia, infine, che l'articolo 52 Decreto Antiriciclaggio prevede in capo al Collegio Sindacale, al Consiglio di sorveglianza, al Comitato di Controllo di gestione, all'OdV e, più in generale, a tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti interessati, un obbligo di vigilare, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle norme contenute nel Decreto stesso.

In particolare, tali organi:

- a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2 (riguardanti le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari finanziari sia per fini di riciclaggio che di finanziamento del terrorismo);
- b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni riguardanti l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette;
- c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni riguardanti il divieto di trasferimento di contante o titoli al portatore di cui hanno notizia;
- d) comunicano, entro trenta giorni, all'Autorità di Vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni riguardanti gli obblighi registrazione e conservazione di cui hanno notizia.

Qualora i componenti degli organi sopra indicati omettano di effettuare una di tali comunicazioni, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 euro a 1.000 euro.

Principi di comportamento

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività relative alle potenziali Aree a rischio reato, gli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori, anche per il tramite di fornitori, consulenti e lavoratori autonomi e parasubordinati che svolgono la propria prestazione all'interno della Società, devono conoscere e rispettare:

- la normativa applicabile alle attività svolte;
- il Codice Etico;
- le linee guida aziendali e le procedure a regolamentazione delle attività sensibili e, in particolare, Policy e Manuale Antiriciclaggio;
- il sistema di controllo interno (SCI) e quindi le regole, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura organizzativa e il sistema di controllo di gestione.

In particolare, con riferimento ai sopra descritti, è fatto divieto ai componenti degli organi sociali e ai dipendenti e consulenti (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-octies e 25-quater del D. Lgs.231 del 2001.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- violare le norme di legge esistenti circa le modalità di incasso e/o pagamento, ed in particolare:
- trasferire denaro contante in misura superiore alla soglia consentita per legge;
- emettere o accettare, assegni bancari, postali e circolari per importi pari o superiori a 1.000 euro senza la clausola "NON TRASFERIBILE".

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e della Normativa Interna, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa in materia;
- verificare l'attendibilità dei fornitori e dei *partner* commerciali e finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (esempio: dati pregiudizievoli pubblici o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori);
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei fornitori e dei partner commerciali e finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati *de quo*;
- verificare la regolarità degli incassi/pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- non accettare pagamenti in contanti e prestare particolare attenzione ai pagamenti derivanti da istituti di credito esteri, soprattutto qualora gli stessi abbiano sede in paradisi fiscali;
- utilizzare il bonifico bancario quale strumento privilegiato di incasso e di pagamento;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- informare prontamente l'OdV qualora sorga il ragionevole dubbio di trovarsi di fronte ad un'evenienza che possa ricondurre a situazioni connesse ai reati di cui sopra;
- informare tempestivamente la funzione di competenza - nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Interna - ogniqualvolta si è a conoscenza, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli

per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- segnalare all'OdV ogni operazione che presenti caratteri di anomalia con riguardo alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazione o all'affidabilità e trasparenza del cliente e/o della controparte;
- sospendere/interrompere un rapporto con la controparte, previa opportuna consultazione con il proprio responsabile (ed eventualmente con la Direzione) qualora si evidenziassero comportamenti non in linea con la normativa, le leggi e i principi di controllo statuiti nel presente documento. Le segnalazioni, nonché le eventuali interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività;
- astenersi dall'utilizzare, anche occasionalmente, AC o una sua funzione aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più Delitti con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico;
- astenersi dal fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. Vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che:
 - questo persegua finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;
 - il beneficiario dei fondi li destinerà a tali gruppi;
 - le risorse finanziarie saranno utilizzate per commettere attentati alla sicurezza dei trasporti e degli aeroporti, alla vita e all'incolumità di agenti diplomatici, sequestri di persona e/o circolazione di armi, anche nucleari;
 - astenersi dal riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
 - astenersi dall'erogare liberalità a favore di enti e soggetti inseriti nelle Liste;
 - individuare ed attuare specifici programmi di controllo interno con particolare riguardo alla gestione dei pagamenti e della tesoreria, agli accordi con altre imprese, nonché ai rapporti con controparti aventi sede sociale e/o operativa in Paesi a fiscalità privilegiata;
 - attuare una costante formazione ed informazione degli esponenti aziendali sui temi relativi alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
 - dare evidenza delle attività e dei controlli svolti.

➤ **Norme di comportamento particolare**

Alla luce della propria qualifica di intermediario finanziario, AC è tenuto al rispetto del Decreto Antiriciclaggio e, al fine di ridurre la possibilità che sia commesso un reato, effettua le seguenti attività:

- formazione e diffusione delle disposizioni normative;

- definizione di linee guida da tenere nel caso si venga a conoscenza di comportamenti in violazione della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo;
- costante comunicazione per mantenere e diffondere la conoscenza degli adeguamenti normativi.

La Società adotta e tiene in costante aggiornamento la Normativa Interna necessaria per garantire l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa ed in particolare nei seguenti adempimenti:

- identificazione e adeguata verifica della clientela, anche nel continuo;
- segnalazione di operazioni sospette;
- registrazione e conservazione dei dati e della documentazione;
- controllo interno.

La portata e le misure da adottare nel caso concreto devono essere adeguate al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, rapporto continuativo, al prodotto o all'operazione.

La documentazione relativa all'attività di cui sopra deve, su richiesta dell'OdV, essere messa a disposizione dello stesso organo affinché possa verificare la conformità degli adempimenti in attuazione del Modello.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Compiti specifici dell'OdV concernenti l'efficacia del Modello in materia antiriciclaggio sono:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione delle procedure interne, anche attraverso verifiche periodiche;
- esaminare le eventuali segnalazioni e disporre gli eventuali accertamenti ritenuti necessari ed opportuni;
- vigilare sulla concreta attuazione e rispetto delle disposizioni normative.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti dal regolamento interno ovvero, nella presente Parte Speciale, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni provvedimenti di competenza.

PARTE SPECIALE "E": DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

(A) Tipologia di reato

Con la previsione di cui all'articolo 24-bis, il Legislatore ha previsto la responsabilità dell'Ente in relazione a due tipologie di reati:

- a) i reati propriamente informatici;
- b) i reati di falso commessi mediante l'utilizzo di (o su) documenti/dati informatici.

La Legge n. 238 *"Disposizione per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2019-2020"* con gli artt. 19, 20 e 26 ha modificato gli articoli di Codice penale contemplati all'art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati).

I "Delitti Informatici" sono pertanto disciplinati dal Codice penale agli artt. 491-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies e 640-quinquies.

➤ **Reati propriamente informatici**

Con riferimento alla prima categoria di reati (che a breve verranno descritte), si rintracciano una serie di elementi comuni, vale a dire:

- i) *elemento oggettivo*: pur nella diversità delle singole condotte, tutte le fattispecie hanno il loro fulcro nel computer o nel sistema informatico o telematico. Tali sistemi rappresentano o il mezzo/modalità di realizzazione della condotta (condotte realizzate mediante l'uso del computer) o la natura dell'oggetto materiale offeso dal reato stesso (condotte realizzate contro il computer - sistema informatico o telematico).

Per "sistema informatico/telematico" si intende «una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche» (Cass. Sez. VI Pen. 4 ottobre - 14 dicembre 1999, n. 3067). Queste ultime, come chiarito dalla dottrina, sono caratterizzate dalla registrazione (o "memorizzazione"), per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di dati, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit) numerici ("codice"), in combinazioni diverse: tali "dati", elaborati automaticamente dalla macchina, generano le informazioni costituite "da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di attribuire un particolare significato per l'utente".

- ii) *elemento soggettivo*: sono tutti reati puniti a titolo di dolo (coscienza e volontà di commettere il reato), anche se per alcuni di essi è necessario anche il dolo specifico (vale a dire un'intenzione ulteriore che l'agente deve perseguire nel compiere la condotta delittuosa: ad esempio, al fine di trarre profitto).

Si riporta, di seguito, la descrizione delle fattispecie di reato afferenti alla presente categoria, astrattamente applicabili ad AC.

- **Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c. p.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Il legislatore ha inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico *tout court*, e dunque anche quando, ad esempio, all'accesso non segua un danneggiamento di dati (si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio, limitandosi a eseguire una copia, oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni).

La fattispecie delittuosa si realizza anche nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c. p.)**

La fattispecie di reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.

La norma, pertanto, punisce le condotte preliminari all'accesso abusivo e non l'accesso in sé. I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, *password* o schede informatiche (quali *badge* o *smart card*).

La norma punisce, inoltre, il rilascio di istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Società, una volta procuratesi le credenziali, comunichi o consegna a terzi i codici, le parole chiave o altri mezzi necessari all'accesso al sistema informatico.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c. p.)**

La fattispecie si realizza nel caso in cui, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi qualora un dipendente della Società effettui attacchi di *hacking* per alterare i dati di una società concorrente.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c. p.)**

Ai sensi della disposizione in esame la condotta può consistere, alternativamente, nell'intercettare fraudolentemente una comunicazione informatica o telematica oppure nell'impedirla o interromperla; viene, inoltre, sanzionata l'ipotesi della rivelazione al pubblico - in tutto o in parte e mediante qualsiasi mezzo di informazione - del contenuto di una conversazione intercettata.

Intercettare una comunicazione informatica o telematica significa prendere cognizione del suo contenuto intromettendosi nella fase della sua trasmissione; l'intercettazione deve essere realizzata fraudolentemente, ossia eludendo eventuali sistemi di protezione della trasmissione in corso (per esempio decodificando dati trasmessi in forma cifrata o superando barriere logiche poste a difesa del sistema che invia o riceve la comunicazione) o comunque in modo tale da rendere non percepibile o riconoscibile a terzi

l'intromissione abusiva. La comunicazione è invece impedita quando se ne renda impossibile la trasmissione, intervenendo sul sistema informatico che deve inviare o ricevere i dati; una comunicazione può invece essere interrotta sia agendo sul sistema che invia e che deve ricevere la comunicazione sia, per esempio, deviando il flusso dei dati in corso di trasmissione da un elaboratore a un altro.

- **Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c. p.)**

La norma mira a reprimere una condotta antecedente e preparatoria rispetto a quella prevista dall'art. 617-quater c. p., vietando l'installazione abusiva di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La condotta vietata è, pertanto, costituita dalla mera installazione di apparecchiature potenzialmente lesive, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate.

A titolo esemplificativo, il reato si configura mediante l'installazione di dispositivi tecnologici (esempio: *sniffer* e *scanner* di onde elettromagnetiche) volti ad intercettare le comunicazioni telefoniche, o informatiche.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c. p.)**

Il reato punisce la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

A titolo di esempio, il reato potrebbe ravvisarsi nella condotta di chi proceda alla eliminazione o alterazione di *file* della Società, al fine, ad esempio, di far sparire dati compromettenti o celare la prova di un credito vantato da un fornitore nei confronti della Società.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c. p.)**

Il reato si concretizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o a essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati, ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe, astrattamente, realizzarsi nell'ipotesi in cui un dipendente della Società distruggesse documenti informatici detenuti da AC nell'ambito dell'attività di gestione di fondi pubblici svolta.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c. p.)**

Il reato si realizza quando l'agente, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c. p. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

La differenza tra i due reati si ravvisa nella circostanza che, qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, si integrerà il delitto di cui al 635-quater c. p.; se, invece, l'alterazione incide sull'esistenza o la fruibilità di dati, informazioni, programmi, si configurerà il delitto di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis c. p.

Sono previste ipotesi di aumento della pena nel caso in cui la condotta sia realizzata con violenza alla persona o con minaccia (cfr. art. 635, n. 1, c. p.) oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c. p.)**

Il reato si configura quando la condotta di cui all'art. 635-quater c. p. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o a ostacolarne gravemente il funzionamento.

Elementi caratterizzanti del delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità - diversamente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635-ter c. p. - sono costituiti dal fatto che il danneggiamento ha per oggetto un intero sistema e che detto sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

Ipotesi di ipotetica realizzazione di tale reato potrebbe ravvisarsi nel danneggiamento dei sistemi utilizzati da AC per lo svolgimento dell'incarico di gestore di fondi pubblici.

- **Reati di falso commessi mediante l'utilizzo di (o su) documenti/dati informatici**

Elementi distintivi di tale tipologia di reati possono essere individuati nelle seguenti caratteristiche comuni:

- i. *definizione di "documento informatico"*: qualunque supporto informatico contenente dati e informazioni aventi efficacia probatoria (quindi il documento informatico viene equiparato all'atto pubblico o alla scrittura privata avente efficacia probatoria);

- ii. *bene giuridico tutelato*: il bene tutelato dalle norme è la “fede pubblica”, vale a dire l'interesse a che i mezzi probatori siano genuini e veridici e alla certezza dei rapporti economici e giuridici;
- iii. *elemento oggettivo*: questa tipologia di reati si concretizza o nella condotta di alterare/manomettere il documento nella sua essenza materiale, ovvero nella sua genuinità (cosiddetta “falsità materiale”) ovvero in condotte che tendono ad incidere sul contenuto dello stesso, vale a dire sulla verità dei fatti in esso espressi (cosiddetta falsità ideologica);
- iv. *iv) elemento soggettivo*: i reati *de quo* sono puniti solo a titolo di dolo (è esclusa quindi la punibilità per colpa: negligenza, imperizia, imprudenza inosservanza di leggi).

○ **Documenti informatici³ (art. 491-bis c. p.)**

La norma stabilisce che i delitti di falsità in atti previsti dal Codice penale (Capo III, Titolo VII, Libro II) sono punibili anche nel caso in cui l'oggetto della condotta sia un “documento informatico” ovvero un documento pubblico o privato, avente efficacia probatoria, in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti.

La norma fornisce una definizione di documento informatico basata sull'elemento materiale del supporto di memoria e non sui dati in esso contenuti: può definirsi supporto informatico qualsiasi supporto di memoria – sia esso interno o esterno all'elaboratore elettronico – sul quale possono essere registrati e conservati per un certo periodo di tempo dati destinati a essere letti ed eventualmente elaborati da un sistema informatico.

Le condotte penalmente rilevanti sono rappresentate dall'alterazione dei dati o delle informazioni riportate in un documento informatico o nella falsificazione del soggetto indicato come autore del documento.

Le condotte di falso rilevanti e potenzialmente applicabili ad AC sono:

○ **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. p.)**

La norma in esame prevede che “*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.*”

³ L'articolo 491-bis del Codice Penale (come introdotto dalla L. 547/1993) contiene una previsione che estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico o scrittura privata alle falsità riguardanti un documento informatico.

Al fine di comprendere il perimetro del reato di falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, è necessario considerare la definizione di documento informatico. Al riguardo, la relazione al disegno di legge originario (AC 2807) specifica che: “[...] in considerazione della sopravvenuta inadeguatezza della definizione di documento informatico, inteso come 'supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi destinati ad elaborarli', si è deciso di accogliere, anche ai fini penali, la più ampia e corretta nozione di documento informatico, già contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, come 'rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti'.”.

Tale definizione era già stata accolta nel Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005), che regola l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sia all'interno della pubblica amministrazione che nei rapporti tra amministrazione e privati (in alcuni limitati casi, il Codice disciplina anche l'uso del documento informatico nei documenti tra privati).

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.”

Data la rubrica dell’articolo, pare opportuno fornire una definizione di “falso materiale”, che è la contraffazione (cioè la creazione di un documento da parte di colui che non ne è l’autore) o l’alterazione (cioè la modifica del documento originale) di un documento; esso si distingue dal “falso ideologico”, cioè la menzogna contenuta in un documento.

La fattispecie ha per oggetto specifico il cosiddetto atto pubblico, che il legislatore ha, però, omesso di definire, lasciando agli interpreti il compito di perimetrarne la nozione in ambito penalistico.

Secondo la giurisprudenza pressoché totalitaria, è atto pubblico ogni documento redatto dal pubblico ufficiale, per uno scopo inerente alle sue funzioni, che contenga attestazioni di verità suscettibili di produrre effetti giuridici per la pubblica amministrazione.

Dunque, i due requisiti a cui viene data rilevanza sono la qualifica soggettiva dell’autore e il fatto che l’atto è redatto per una ragione inerente all’ufficio o al servizio. È, così, necessario e sufficiente un nesso con l’attività istituzionale. Viene, quindi, considerato irrilevante che il documento sia meramente interno, cioè non destinato a dispiegare efficacia nei confronti dei terzi.

Non pare, infatti, fondata l’opinione che vorrebbe fare pedissequo riferimento al significato civilistico della locuzione (cfr. artt. 2699 e 2700 c. c.) secondo cui è atto pubblico il documento, valido sino a querela di falso, redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato. Anche l’art. 476, comma 2, c. p., pare sostenere proprio l’interpretazione più ampia, prevedendo un trattamento sanzionatorio più aspro per la falsità materiale di atti che fanno fede fino a querela di falso.

Il bene giuridico tutelato dall’articolo in esame è la fede pubblica, cioè la fiducia che la collettività ripone in determinati oggetti o simboli (per esempio il sigillo notarile) o atti giuridici, sulla cui veridicità o autenticità deve potersi fare affidamento per poter rendere certo, sollecito e affidabile il traffico economico e giuridico.

Il momento consumativo del reato si ha nel momento in cui l’atto contenente le false attestazioni è formato dal pubblico ufficiale e, quindi, con la sottoscrizione del documento. Da ciò ne consegue che il reato in oggetto è di natura istantanea e si perfeziona con la formazione dell’atto, indipendentemente dall’uso dell’atto stesso. Pertanto, si tratta di un reato di pericolo, tanto che non si richiede il verificarsi di un danno concreto.

Si tratta di un reato proprio, in quanto il soggetto attivo può essere soltanto un Pubblico Ufficiale (PU) o, in ragione dell’art. 493 c. p.⁴, da un Incaricato di Pubblico Servizio (IPS) relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni.

⁴ Invero, a livello letterale, l’art. 493 c.p. prevede che “Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni”.

Pertanto, limitatamente alla realtà di AC, tale fattispecie risulta allo stato configurabile in tutti quei casi in cui la Società agisca, a vario titolo, quale gestore di fondi nell'ambito di bandi pubblici.

- **Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c. p.)**

La fattispecie in esame è volta a punire quel PU o IPS che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità.

Si rimanda alla trattazione relativa all'art. 476 c. p. che precede per tutto quanto attiene l'interpretazione della nozione di IPS e di falso materiale.

La differenza tra atto pubblico (cfr. artt. precedenti) e certificato viene ravvisata dall'opinione prevalente nell'appartenenza o meno del fatto attestato alla sfera di attività del Pubblico Ufficiale. In altri termini, il certificato è un documento "derivato", contenente fatti e dati che sono noti al Pubblico Ufficiale in quanto provenienti da altri atti pubblici preesistenti, per cui la sua efficacia è meramente dichiarativa di verità e di scienza relativa a fatti già conosciuti dal Pubblico Ufficiale.

L'atto pubblico, invece, documenta un fatto che il Pubblico Ufficiale ha direttamente compiuto o che è avvenuto in sua presenza, oppure contiene manifestazioni di volontà del medesimo.

Limitatamente alla realtà di AC, tale fattispecie risulta allo stato configurabile in tutti quei casi in cui la Società agisca, a vario titolo, quale gestore di fondi nell'ambito di bandi pubblici.

- **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c. p.)**

La norma punisce il PU o l'IPS che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

È prevista un'aggravante della pena nell'ipotesi in cui la falsità concerna un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso.

Viceversa, viene sanzionata in misura minore l'ipotesi in cui la falsità sia commessa in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati.

Nel fare rimando alla trattazione relativa all'art. 476 c. p. che precede per tutto quanto attiene all'interpretazione della nozione di falso materiale, di IPS e di atto pubblico, si precisa che nell'attuale operatività di AC tale fattispecie potrebbe verificarsi in tutti quei casi in cui la Società agisca, a vario titolo, quale gestore di fondi nell'ambito di bandi pubblici.

La giurisprudenza ha, però, più volte ribadito che ai fini della sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio bisogna guardare non al rapporto di dipendenza del soggetto con la pubblica amministrazione, bensì ai caratteri propri dell'attività esercitata dallo stesso, di cui devono essere presi in considerazione, ai sensi dell'art. 357 c.p., comma 2, i singoli momenti in cui questa si attua, con riferimento ad un contributo determinante dell'agente alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ed all'esistenza di poteri autoritativi e certificativi (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 23-10-2013, n. 43363; Cass., sez. VI, 21 febbraio 2003, Sannia, rv. 224050).

- **Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c. p.)**

L'articolo in esame sanziona la condotta del PU o dell'IPS che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Nel fare rimando alla trattazione relativa all'art. 476 c. p. che precede per tutto quanto attiene l'interpretazione della nozione di falso materiale o ideologico, di IPS e di atto pubblico, si precisa che nell'attuale operatività di AC, tale fattispecie potrebbe verificarsi in tutti quei casi in cui la Società agisca, a vario titolo, quale gestore di fondi nell'ambito di bandi pubblici.

- **Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c. p.)**

Ai sensi di tale norma, *“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”*.

Anche in questo caso, la norma sanziona anche l'IPS (cfr. art. 476 c. p. sopra riportato).

Si rinvia alla trattazione relativa all'art. 476 c. p. che precede per tutto quanto attiene all'interpretazione della nozione di falso materiale o ideologico e di atto pubblico e a quella all'art. 477 c. p. con riferimento alla differenza tra certificato ed atto pubblico.

Nell'attuale operatività di AC, tale fattispecie potrebbe verificarsi in tutti quei casi in cui la Società agisca, a vario titolo, quale gestore di fondi nell'ambito di bandi pubblici.

- **Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c. p.)**

“Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476 (formazione, in tutto o in parte, di un atto falso o alterazione di un atto vero), 477 (contraffazione o alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative ovvero, mediante contraffazione o alterazione, adempimento delle condizioni richieste per la loro validità) e 478 (supponendo esistente un atto pubblico o privato, simulazione di una copia e rilascio della stessa in forma legale, ovvero rilascio di una copia di un atto pubblico diversa dall'originale) è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.”

A titolo di esempio, il reato sarebbe configurabile laddove un dipendente della Società alterasse le ricevute bancarie telematiche di versamenti tributari.

- **Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c. p.)**

“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.”

Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Società in sede di partecipazione a bando pubblico, dichiarare infedelmente, per via telematica, che la Società ha adempiuto a determinati obblighi di legge al fine di partecipare alla gara stessa.

- **Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c. p.)**

“Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all’ispezione dell’Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all’Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309,00.”

- **Falsità in scrittura privata (art. 485 c. p.)**

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.”

Tale fattispecie è astrattamente realizzabile qualora un dipendente della Società falsifichi documenti informatici privati al fine di procurare un vantaggio per la Società.

- **Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c. p.)**

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.”

Tale fattispecie è astrattamente realizzabile qualora un dipendente della Società falsifichi documenti informatici privati al fine di procurare un vantaggio per la Società.

- **Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c. p.)**

“Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.”

- **Uso di atto falso (art. 489 c. p.)**

“Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.”

A titolo di esempio tale fattispecie è astrattamente realizzabile qualora il dipendente della Società utilizzi documenti informatici falsi, senza aver concorso a falsificare il documento, per procurare un vantaggio alla Società.

- **Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c. p.)**

“Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell’articolo precedente.”

A titolo esemplificativo, la fattispecie è astrattamente realizzabile nei casi in cui il dipendente della Società acceda in un sistema informatico altrui e distrugga documenti aventi efficacia probatoria.

- **Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c. p.)**

“Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.”

- **Frode informatica (art. 640-ter c. p. modificato dal D. Lgs. 36 del 10 aprile 2018 e dal D. Lgs. 184 dell’8 novembre 2021 e dal D. Lgs. 150 del 10 ottobre 2022)**

Questo reato si configura quando chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 600 euro a 3.000 euro se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Principi di comportamento

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività relative alle potenziali aree a rischio reato, con riferimento ai reati informatici, gli organi sociali di AC, i dipendenti, i collaboratori, anche per il tramite di fornitori, consulenti e lavoratori autonomi e parasubordinati che svolgono la propria prestazione all'interno della Società, devono conoscere e rispettare:

- la normativa applicabile alle attività svolte;
- il Codice etico;
- la Normativa Interna;
- il sistema di controllo interno (SCI), e quindi le regole, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura organizzativa e il sistema di controllo di gestione.

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere dai Soggetti destinatari del Modello che operano, in particolare, nelle aree a rischio reato informatico.

In linea generale e al fine di perseguire la prevenzione dei Reati Informatici, è fatto espresso divieto a tutti i soggetti coinvolti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'articolo 24-bis del Decreto, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

In generale, la prevenzione dei delitti informatici è svolta attraverso adeguate misure tecnologiche, organizzative e normative ed in particolare almeno attraverso l'applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

- previsione di specifiche indicazioni volte a impedire la commissione dei reati informatici sia all'interno della Società, che tramite apparecchiature non soggette al controllo della stessa;
- previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del Modello) che violino in maniera intenzionale i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali fornite;
- predisposizione di adeguati strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di reati informatici da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture della Società ritenute più esposte al rischio.

Conseguentemente, gli organi sociali, i dipendenti e i procuratori di AC nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento dell'attività a rischio hanno l'espresso obbligo di perseguire i seguenti principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi di controllo specifici:

- *Segregazione delle attività*: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività e dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio, tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di gestione di un processo e di controllo dello stesso; ad esempio: progettazione ed esercizio, acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione;

- *Esistenza di procedure*: esistono disposizioni aziendali e procedure formalizzate (la Normativa Interna) idonee a fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività. Esse devono fornire le modalità di archiviazione della documentazione rilevante e di *escalation* per la gestione di fattispecie a rischio di reato caratterizzate da elevata criticità e nella gestione dei rapporti con gli Enti Istituzionali;
- *Poteri autorizzativi e di firma*: i livelli autorizzativi sono definiti in modo da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio. Inoltre, i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese e essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- *Tracciabilità*: tracciabilità degli accessi e delle attività svolte sui sistemi informatici che supportano i processi esposti a rischio; ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;
- *Gestione delle segnalazioni*: raccolta, analisi e gestione delle segnalazioni di fattispecie a rischio per i reati informatici rilevati da soggetti interni e esterni all'ente;
- *Riporto all'OdV*: riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

➤ **Divieti**

I Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività individuate come sensibili sono, altresì, tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo;
- b) astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna fattispecie di reato, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati di AC, o a parti di esse, non possedendo le credenziali di accesso o mediante l'utilizzo di credenziali di altri colleghi abilitati;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o a esso pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- alterare in qualsiasi modo, anche mediante l'utilizzo di firma elettronica, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi e/o alterati.

A tali precetti generali, nell'ipotesi in cui AC agisca quale gestore di fondi pubblici, è fatto espresso divieto di:

- alterare o falsificare atti pubblici, certificati o attestazioni;
- fornire false attestazioni all'interno di atti pubblici, certificati o autorizzazioni.

➤ **Principi procedurali**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre che i principi generali di comportamento sopra descritti, gli organi sociali, i dipendenti ed i procuratori di AC nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività aziendali, sono tenuti al rispetto della Normativa Interna emessa a regolamentazione di tali attività.

In particolare, è previsto che la Normativa Interna contenga previsioni in merito a:

- gestione degli accessi, che tra l'altro individua le seguenti fasi:
 - attribuzione accessi;
 - assegnazione dei codici identificativi personali (richieste di abilitazione/modifica delle utenze);
 - disattivazione dei codici utente associati al personale che ha perso il diritto di accesso a tutti i sistemi informatici o che non accede più ai vari sistemi;
 - attività di controllo periodiche volte a verificare i privilegi associati ai profili e le abilitazioni alle transazioni, in un'ottica di *Segregation of Duties*;
- definizione delle modalità di utilizzo e di salvaguardia del PC intese come misure che l'utente deve adottare per garantire un'adeguata protezione delle apparecchiature incustodite;
- installazione di *software* sui sistemi operativi;
- gestione delle richieste di implementazione dei programmi *software*, della fase di rilascio in produzione delle nuove versioni e la gestione delle nuove versioni e/o aggiornamenti del *software* di sistema;
- attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici (registrazione dei *log on* e *log off*);
- implementazione di applicativi per la tracciatura mediante *log* degli accessi alle macchine della rete aziendale, che consentono:
 - la registrazione centralizzate degli eventi;
 - analisi dei *log* di eventi;
 - controllo granulare degli eventi più profondo;
 - funzioni avanzate di filtraggio degli eventi;
 - profilo di scansione dei *log* di eventi;
 - visualizzazione dei rapporti sulle principali informazioni di sicurezza che si verificano sulla rete;
- attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare che le attività di utilizzo delle risorse da parte dei processi e degli utenti e di accesso alla rete si esplicino attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso;
- implementazione di procedure informatiche che prevedono il periodico aggiornamento delle *password* utilizzate negli applicativi esistenti e che procedono con il *log-off* automatico dell'utenza collegata in seguito a un periodo di inattività;

- assegnazione del profilo di amministratore di sistema esclusivamente all'interno dell'Area Organizzazione;
- presenza di sistemi di protezione antivirus e antispam;
- definizione di piani di formazione, volti a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali, con l'obiettivo di diffondere all'interno della Società le politiche, gli obiettivi e i piani previsti in materia di sicurezza informatica e al fine di soddisfare i requisiti previsti in materia di *privacy*;
- esistenza di norme per l'utilizzo dei personal computer aziendali e sull'utilizzo di posta elettronica, di internet e in generale di documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico e diffusione capillare dello stesso a ciascun dipendente e alle terze parti (ad esempio agenti in attività finanziaria) che utilizzano la rete AC;
- presenza di uno specifico sistema di raccolta e tracciatura dei cosiddetti "incidenti informatici";
- classificazione delle informazioni sulla base della criticità dei dati e della riservatezza delle informazioni gestite (*Public Data, Internal Use Only, Confidential Data, Strictly Confidential Data*);
- predisposizione e svolgimento di specifiche attività di monitoraggio del traffico dalla rete esterna alla rete interna (*firewall*);
- svolgimento di controlli in merito all'eventuale presenza di *software* e/o *hardware* non autorizzato;
- effettuazione di periodiche attività di *backup* e ripristino dei dati;
- adozione di un sistema di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che costituiscono il patrimonio dell'azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni), attraverso, l'impiego di sistemi antincendio, di condizionamento, gruppi di continuità UPS e di regolamentazione degli accessi;
- definizione di un piano di "*Disaster Recovery*" dell'infrastruttura IT (secondo le procedure di controllo in essere presso la società di *outsourcing*);
- definizione e adozione di clausole contrattuali, da adottare nei confronti dei fornitori di servizi e/o sistemi IT, in merito ad aspetti quali, a titolo esemplificativo, il rispetto della Normativa Interna relativa alla sicurezza delle informazioni (esempio: integrità dei dati), l'accesso alla rete e ai sistemi di AC e la protezione fisica degli *assets* IT.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Delitti Informatici, lo stesso è tenuto a:

- verificare il rispetto da parte dei Soggetti Apicali e Sottoposti delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi e nella Normativa Interna;
- monitorare l'efficacia delle procedure interne e delle regole relative ai sistemi informativi al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dall'art. 24-bis;
- verificare l'analisi dei rischi previsti dalle procedure IT, anche per le attività di "*data protection*" previste dalla vigente normativa in materia di *privacy*;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e dalle funzioni aziendali di AC, tra cui anche la Funzione *Compliance*, o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari.

L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio, programmate e no, effettua inoltre controlli specifici e/o a campione sulle attività connesse ai reati informatici al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle fattispecie di attività sensibili.

L'OdV comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati previsti dall'articolo 24-bis del D. Lgs. 231/01 al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale secondo le modalità definite dalla parte generale del Modello.

PARTE SPECIALE “F”: REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

(A) Tipologia di reato

Per quanto concerne i reati previsti dal Decreto di cui alla presente sezione si è ritenuto che, nonostante l'attività di AC non presenti profili di alto rischio, è necessario che la Società introduca nella sua struttura alcuni presidi, ulteriori rispetto alle norme di comportamento assunte con il Codice etico.

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione normativa a cui potrà essere soggetto il D. Lgs. 231/01. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, la Società valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello.

Per quanto concerne la presente sezione della Parte Speciale, si riportano alcuni dei reati contemplati dall'art. 25-quinquies del Decreto.

➤ Pornografia minorile (art. 600-ter c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca i minori di diciotto anni a partecipare a esibizioni pornografiche; è altresì punito chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui sopra.

La fattispecie punisce, inoltre, chiunque al di fuori delle ipotesi di cui sopra, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori di anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, consapevolmente offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di diciotto anni.

Il reato si consuma anche quando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali, o parte di esse, realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (art. 600-quater¹ c. p.).

➤ Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600-ter c. p., consapevolmente, si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. Il reato si consuma anche in caso di pornografia virtuale (art. 600-quater c. p.).

➤ **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c. p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

➤ **Impiego cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare (art. 22 Testo unico sull'immigrazione)**

L'impiego di lavoratori extracomunitari è soggetto a una disciplina pubblicistica cosicché le irregolarità commesse dai datori di lavoro nei loro riguardi rilevano in una duplice direzione: contrasto al lavoro sommerso e irregolare, contrasto dell'immigrazione clandestina e dello sfruttamento.

L'assunzione di un lavoratore straniero non appartenente all'U.E. è condizionata al rilascio del nulla-osta al lavoro da parte dello Sportello unico per l'immigrazione.

In caso di trasgressione da parte del datore di lavoro è integrato il reato di cui all'art 22, comma 12, del Testo Unico sull'Immigrazione (D. Lgs. 286/1998 e s.m.i.) per il quale la pena base prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di 5.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente occupato.

Inoltre, con il D. Lgs. 109/2012 il legislatore ha introdotto un'ipotesi aggravata al comma 12-bis in cui le pene previste sono aumentate da un terzo alla metà se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa, se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis c. p.

➤ **Razzismo e xenofobia (art. 3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654)**

La norma prevede: *“si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”*.

➤ **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis Codice penale)**

Il reato si riferisce a chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori oppure utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione (“caporalato”), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Il reato prevede la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, e, se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 euro a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Principi di comportamento

➤ Divieti

In considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi a carico dei Destinatari che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'espletamento delle attività considerate a rischio è fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelli sopra considerati, potenzialmente lo possano diventare.

➤ Principi procedurali

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione all'area di rischio individuata i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementate in specifiche procedure aziendali, ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte dell'OdV:

- la Società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di *content filtering*);
- la Società periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri dipendenti e tutti coloro che utilizzino la rete di AC a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- nel rispetto delle norme vigenti, la Società si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei a impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di reati attraverso il loro utilizzo;
- la Società valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del cosiddetto "turismo sessuale".

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i rischi contro la personalità individuale sono:

- emanare o proporre che siano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree di rischio individuate dalla presente sezione Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne.

PARTE SPECIALE “G”: REATI TRIBUTARI

(A) Tipologia di reato

Il D.-L. 26/10/2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19/12/2019, n. 157 in vigore dal 25/12/2019, con l'art. 39, comma 2, ha inserito nel Decreto legislativo 8/06/2001, n. 231 il nuovo articolo art. 25-quinquiesdecies che include determinati reati tributari tra i reati presupposto della responsabilità penale amministrativa dell'Ente.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (che detta la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il **delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il **delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il **delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il **delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il **delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il **delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili**, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il **delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sole seguenti **sanzioni interdittive** di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e):

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (lett. c),
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (d);
- divieto di pubblicizzare beni o servizi (e).

In relazione a dette fattispecie di reato di cui al D.lgs. n. 74/2000 il nuovo art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 aggiunge alla responsabilità delle persone fisiche apicali o dipendenti di un ente ex art. 1, D. Lgs.

231/2001, la responsabilità dell'ente medesimo nell'interesse o a vantaggio del quale i predetti reati tributari siano posti in essere.

Il Pubblico ministero, sollecitato dalla Guardia di finanza, iscrivendo la persona giuridica nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c. p.p. (al pari della persona fisica), potrà chiedere il sequestro preventivo (ex art. 321, comma 2, c. p.p. e art. 53, commi 1 e 2, D. Lgs. 231 del 2001) di tutti i beni nella disponibilità della società, anche se non legati da alcun vincolo pertinenziale con il reato presupposto, società che non può più considerarsi terzo estraneo al reato. Tale sequestro dovrà sempre soddisfare i principi generali di proporzionalità, adeguatezza ed *extrema ratio*, e si potrà procedere a disporre la cautela reale sia in via diretta che per equivalente nei confronti di tutti i beni nella disponibilità dell'ente medesimo.

Il 15 luglio 2020 è stato pubblicato in G.U. il D. Lgs. 75 del 14 luglio 2020 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, c.d. Direttiva PIF.

Con riferimento alle modifiche introdotte in tema di responsabilità degli enti (D. Lgs. 231/01), si segnala come l'art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/01 vede l'estensione dei reati tributari. Il decreto prevede l'estensione della responsabilità degli enti per i delitti che seguono, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

- dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 D. Lgs. 74 del 2000 (sanzione pecuniaria fino a 300 quote);
- omessa dichiarazione, previsto dall'art. 5 D. Lgs. 74 del 2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- indebita compensazione, previsto dall'art. 10-quater D. Lgs. 74 del 2000, così come aggiornato dal D.lgs. n.87 del 14 Giugno 2024 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

Esplicazione degli articoli di reato di cui al D. Lgs. 10/03/2000, n. 74

Delitti in materia di dichiarazione

- **Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**
 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
 - 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
- **Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**
 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria,

indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte

➤ **Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

➤ **Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

➤ **Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a cinquantamila euro.

Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore a duecentomila euro si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti e i preposti alla redazione dei documenti fiscali, interni o esterni alla società, i sindaci e i liquidatori; soggetto passivo è la società.

Si tratta, comunque, di reato di evento. L'elemento soggettivo è il dolo specifico, perché i soggetti devono essere coscienti di svolgere una condotta che viola gli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione tributaria, oltre alle regole di cui al Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i componenti degli organi sociali di AC (e i dipendenti e consulenti nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

1. in generale, principali e regole di governo societario con riferimento alla materia tributaria (normativa fiscale);
2. i principi di *Corporate Governance*;
3. il Codice etico e i Codici di condotta specifici;
4. il sistema di controllo interno (SCI) e quindi la Normativa Interna.

Principi di comportamento

➤ Divieti

La presente Parte Speciale prevede espressamente, a carico dei Destinatari, i seguenti obblighi:

- tenere un comportamento corretto, tempestivo e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività fiscali/ amministrative;
- osservare rigorosamente tutte le norme fiscali.

Nell'ambito dei suddetti obblighi è fatto divieto, in particolare, di:

- emettere o rilasciare fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del periodo di imposta;
- indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi;
- evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

➤ **Principi procedurali**

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione all'area di rischio individuata i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementate in specifiche procedure aziendali, ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte dell'OdV:

- La società è tenuta a dotarsi di un sistema amministrativo – contabile adeguato, che dovrebbe essere affiancato da un sistema gestionale altrettanto efficace;
- Un efficace presidio del rischio fiscale deve essere basato sull'articolata collaborazione tra funzione amministrativa/fiscale interna e la funzione *compliance*;
- nel rispetto delle norme vigenti, la Società si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei a impedire reati fiscali.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Compiti specifici dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati tributari sono i seguenti:

1. monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione delle procedure interne e dei principi di comportamento previsti per la prevenzione dei reati tributari, anche attraverso verifiche periodiche;
2. esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (Collegio Sindacale e Revisore legale) o da qualsiasi altro dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari e opportuni;
3. conservare tutta la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire alla violazione dei principi e dei protocolli, alla commissione del reato, ovvero al tentativo di commissione del reato, l'OdV dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni provvedimenti di competenza.

PARTE SPECIALE "H": CONTRABBANDO

(A) Tipologia di reato

il D. Lgs. 75/2020 introduce il reato di "Contrabbando" (art. 25-sexiesdecies D. Lgs. 231/01), prevedendo la responsabilità degli enti per i reati previsti dal D.P.R. 43/1973 in materia doganale con sanzioni anche penali in caso di mancato pagamento dei diritti di confine.

Nello specifico il delitto di contrabbando viene delineato nel Titolo VII Capo I TULD, D.P.R. 43/1973 dagli artt. 282 a 301 (art. 301 aggiornato dal D. Lgs. 156 del 4 ottobre 2022):

- Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali);
- Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine);
- Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci);
- Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea);

- Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doganali);
- Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali);
- Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali);
- Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione);
- Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti);
- Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea);
- Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- Articolo 292 (Altri casi di contrabbando);
- Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato);
- Contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10 mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti).

Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede espressamente, a carico dei Destinatari, i seguenti obblighi:

- tenere un comportamento corretto, tempestivo e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne in tutte le attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme in materia.

I Destinatari sono tenuti al rispetto e al mantenimento di un comportamento etico con riferimento a tutte le fattispecie di reato, anche quelle meno applicabili alla realtà operativa di Artigiancredito.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Compiti specifici dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati tributari sono i seguenti:

4. monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione delle procedure interne e dei principi di comportamento previsti per la prevenzione dei reati di contrabbando;
5. esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (Collegio Sindacale e Revisore legale) o da qualsiasi altro dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari e opportuni;
6. conservare tutta la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire alla violazione dei principi e dei protocolli, alla commissione del reato, ovvero al tentativo di commissione del reato, l'OdV dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni provvedimenti di competenza.

PARTE SPECIALE “I”: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

(A) Tipologia di reato

La fattispecie del reato è posta in relazione alla **commissione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** previsto dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184.

Il D. Lgs. 184/2021 “**Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti**” ha **modificato la rubrica** e i **commi dell’art. 493-ter** del Regio decreto 1398 del 19 ottobre 1930, ha **inserito** nel codice penale l’**art. 493-quater** (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e ha ampliato i reati previsti dal D. Lgs. 231/01 con l’**inserimento**, dopo l’articolo 25-octies, del nuovo **art. 25-octies.1** (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti).

Incorre nei reati contemplati dall’art.25-octies.1, per la tutela del patrimonio oltre che per la corretta circolazione del credito:

- chi utilizza carta di credito non essendone titolare avendola sottratta;
- chi utilizza carta di credito non essendone titolare anche avendola solo trovata;
- chi falsifica carte di credito;
- chi cede carte di credito falsificate;
- chi mette in circolazione carte di credito falsificate;
- chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto alterando il funzionamento di un sistema informatico.

Il reato si consuma al momento dell’utilizzo delle carte o di programmi informatici indipendentemente se c’è stato o meno il conseguimento di un profitto.

L’attività normativa si sostanzia nell’introduzione dell’art.25-octies.1 del D. Lgs. 231/01 con relative sanzioni per violazioni e l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione dei **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**.

I reati contemplati nell’art.25-octies.1 D. Lgs. 184 dell’8 novembre 2021 sono:

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** - (Articolo 493-ter regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930 modificato da D.lgs. n. 184 del 8 novembre 2021);
- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti** - (articolo 493-quater inserito da D. Lgs. 184 dell’8 novembre 2021);
- **Frode informatica** - (Articolo 640-ter c. p. modificato da D. Lgs. 184 dell’8 novembre 2021 e dal D. Lgs. 150 del 10 ottobre 2022).

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo 493-ter Regio decreto n. 1398 del 19 ottobre 1930 modificato da D. Lgs. 184 dell’8 novembre 2021)

L’art. 493-ter punisce chi al fine di trarre profitto per sé e per gli altri utilizza, cede, mette in circolazione carte di credito non collegate al proprio patrimonio personale, ma sottratte, trovate o falsificate.

Si riporta il testo dell'Art. a93-ter del Regio decreto n. 1398 del 19 ottobre 1930 modificato dal D. Lgs. 184 dell'8 novembre 2021:

1. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
3. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Per il delitto di cui all'articolo 493-ter si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo 493-quater inserito da D. Lgs. 184 dell'8 novembre 2021)

L'Art.a93-quater punisce chi al fine di realizzare o far realizzare il reato previsto dall'art. 493-ter, utilizza o fa utilizzare ad altri, tramite vendita, cessione od altro, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti per commettere tale reato.

Si riporta il testo dell'art. 494-ter inserito dal D. Lgs. 184 dell'8 novembre 2021:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa,

esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché' la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria è sino a 500 quote.

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede espressamente, a carico dei Destinatari, i seguenti obblighi:

- tenere un comportamento corretto, tempestivo e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne in tutte le attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme in materia.

I Destinatari sono tenuti al rispetto e al mantenimento di un comportamento etico con riferimento a tutte le fattispecie di reato, anche quelle meno applicabili alla realtà operativa di Artigiancredito.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Compiti specifici dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono i seguenti:

1. monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione delle procedure interne (Regolamento sulla gestione degli accessi al sistema informativo aziendale e sull'utilizzo degli strumenti elettronici e di comunicazione; documenti GDPR) e dei principi di comportamento previsti per la prevenzione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
2. esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (Collegio Sindacale e Revisore legale) o da qualsiasi altro dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari e opportuni;

3. conservare tutta la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire alla violazione dei principi e dei protocolli, alla commissione del reato, ovvero al tentativo di commissione del reato, l'OdV dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni provvedimenti di competenza.

PARTE SPECIALE "L": Reati di violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea

Tipologia di reato

Il nuovo **Art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001**, introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 (pubblicato in G.U. il 9 gennaio 2026), recepisce la direttiva UE 2024/1226 relativa alla tipizzazione dei reati in materia di **violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea**.

La norma sanziona la violazione delle misure restrittive UE, che include:

- **Violazione di divieti di importazione o esportazione** di beni e tecnologie.
- **Fornitura di servizi finanziari** (o assistenza finanziaria) vietati.
- **Congelamento dei fondi e delle risorse economiche**: condotte che aggirano l'obbligo di bloccare i beni di soggetti sanzionati.
- **Aggiramento delle misure restrittive**: utilizzo di prestanome o strutture societarie complesse per eludere i divieti UE.
- **Omessa comunicazione** all'autorità competente di fondi o risorse economiche congelate.

Reati di violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea (art. 25-octies.2)

- Art. 275-bis c.p. (Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea)
- Art. 275-ter c.p. (Violazione di obblighi informativi)
- Art. 275-quater c.p. (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione)
- Art. 275-quinques (Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea)
- Art. 275-sexies (Circostanze aggravanti)
- Art. 275-septies (Circostanze attenuanti)
- Art. 275-octies (Confisca obbligatoria)
- Art. 275-novies (Pubblicazione della sentenza di condanna)
- Art. 275-decies (Giurisdizione)

Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede espressamente, a carico dei Destinatari, i seguenti obblighi:

- tenere un comportamento corretto, tempestivo e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne in tutte le attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme in materia;

- estensione della definizione di “Paesi Terzi ad Alto Rischio” con l’introduzione, oltre ai Paesi in black list del GAFI e del Parlamento europeo, anche tutti i Paesi sottoposti a misure restrittive dall’Unione europea.

I Destinatari sono tenuti al rispetto e al mantenimento di un comportamento etico con riferimento a tutte le fattispecie di reato, anche quelle meno applicabili alla realtà operativa di Artigiancredito.

Compiti dell’Organismo di Vigilanza

Compiti specifici dell’Organismo di Vigilanza concernenti l’osservanza e l’efficacia del Modello in materia di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono i seguenti:

1. monitorare l’efficacia e l’effettiva attuazione delle procedure interne;
2. esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (Collegio Sindacale e Revisore legale) o da qualsiasi altro dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari e opportuni;
3. conservare tutta la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire alla violazione dei principi e dei protocolli, alla commissione del reato, ovvero al tentativo di commissione del reato, l’OdV dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per l’adozione degli opportuni provvedimenti di competenza.